

## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

### N. DEL

Il Direttore Generale dell'Azienda U.L.S.S. n. 9 SCALIGERA, dott. Patrizia Benini, nominato con D.P.G.R.V. n. 28 del 26/02/2021, coadiuvato dai Direttori:

- |                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| - dott. Flavia Dal Bosco    | Direttore Amministrativo             |
| - dott. Denise Signorelli   | Direttore Sanitario                  |
| - dott. Felice Alfonso Nava | Direttore dei Servizi Socio-Sanitari |

ha adottato in data odierna la presente deliberazione:

### OGGETTO

**FONDI CONTRATTUALI PER L'AREA DEL PERSONALE DEL COMPARTO – AGGIORNAMENTO DELLA DETERMINAZIONE DEFINITIVA PER L'ANNO 2022, DETERMINAZIONE DEFINITIVA PER L'ANNO 2023 E QUANTIFICAZIONE PROVVISORIA PER L'ANNO 2024.**

**Note per la trasparenza:** Con il presente provvedimento si intende procedere ad aggiornare la consistenza dei Fondi contrattuali per l'Area personale del Comparto per l'anno 2022, a determinare in via definitiva i Fondi contrattuali per l'Area personale del Comparto per l'anno 2023 e a quantificare, in via provvisoria, la consistenza degli stessi per l'anno 2024.

Il Direttore di UOC Gestione Risorse Umane

Premesso

- che dal 1° gennaio 2017 è stata costituita con L. Regione Veneto n. 19/2016 l'Azienda Ulss 9 Scaligera derivante dall'accorpamento nella ULSS 20 di Verona delle disciolte Ulss n. 21 di Legnago e n. 22 di Bussolengo;

- che con Deliberazione del Direttore Generale n. 585 del 14/06/2023 sono stati determinati in via definitiva e consolidata i fondi contrattuali per l'anno 2022 per il personale del Comparto; la suddetta deliberazione è stata certificata dal Collegio Sindacale in data 27/06/2023;

- che con Deliberazione del Direttore Generale n. 586 del 14/06/2023 sono stati determinati in via provvisoria i fondi contrattuali per l'anno 2023 per il personale del Comparto; la suddetta deliberazione è stata certificata dal Collegio Sindacale in data 27/06/2023;

Considerato che in data 02/11/2022 è stato sottoscritto il CCNL del personale del Comparto per il triennio 2019 – 2021 che ha previsto un incremento dei fondi aziendali secondo le indicazioni di cui all'art.101 dello stesso e ha istituito, a decorrere dall'anno 2023, i nuovi fondi art.102 "Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali" e art.103 "Fondo premialità e condizioni di lavoro";

Visto il DL. 25 maggio 2017 n. 75, art.23, comma 2 che recita: "...omissis.... a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere da tale data l'art. 1, comma 236, della legge 28/12/2015 n. 208 è abrogato (riduzione dei fondi in proporzione della riduzione del personale);

Visto l'art. 11, comma 1, lett. a), del D.L. 14/12/2018, n. 135, convertito, con modificazioni, nella Legge 11/02/2019, n. 12, il quale prevede che: "In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23,

comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento: a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e degli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico”;

Considerate le disposizioni del Decreto Regionale n. 50 del 26.04.2021 relativamente all'art.11, comma 1, del Decreto Legge 30.04.2019, n.35 (cd "Decreto Calabria") convertito nella Legge 25.06.2019, n.60 e s.m.i. secondo le quali a decorrere dal 2019 il limite definito dall'art. 23, comma 2, del d.lgs 27 maggio 2017, n.75 è adeguato in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore pro-capite dei fondi riferito all'anno 2018 e che, per l'anno 2022 e 2023, sono stati presi a riferimento gli incrementi comunicati dalla Regione Veneto con nota prot. n. 161235 del 29/03/2024. Per l'anno 2024 in via provvisoria è stato preso a riferimento il valore indicato per l'anno 2023;

Preso atto di quanto disposto nell'Accordo aziendale ex art. 47 L. n. 428/1990 sottoscritto da Codesta Azienda e da Azienda Zero con le organizzazioni sindacali territoriali in data 10.09.2018, sul trasferimento di personale e di risorse;

Vista altresì la comunicazione di Azienda Zero prot. n. 5518 del 25/02/2022 contenente gli importi di riduzione dei fondi del Comparto per l'anno 2022 e che con tale riduzione l'ammontare della riduzione complessiva entra a regime;

Considerato che nella determinazione dei Fondi si è tenuto conto delle riduzioni previste dall'art. 6 bis del D.lgs 165/2001, relative alle esternalizzazioni in corso del servizio stipendi SAI, del servizio data entry, call center, front office in estensione al servizio CUP e dei servizi portierato/guardiania;

Ritenuto pertanto opportuno procedere all'aggiornamento della consistenza definitiva dei Fondi contrattuali per l'Area personale del Comparto per l'anno 2022; alla determinazione in via definitiva i Fondi contrattuali per l'Area personale del Comparto per l'anno 2023 e alla quantificazione in via provvisoria della consistenza degli stessi per l'anno 2024 secondo gli importi e per le motivazioni riportate nella Relazione Tecnico Finanziaria allegata;

Viste le risultanze della Relazione Tecnico-Finanziaria per la determinazione dei fondi contrattuali del personale dipendente del Comparto per gli anni 2022, 2023 e per la determinazione provvisoria degli stessi per l'anno 2024 così come definita dall'UOC Gestione Risorse Umane;

Vista altresì la prescritta Certificazione di contabilità economico-finanziaria espressa dal Collegio Sindacale in data 18/12/2024;

Dato atto che i suddetti fondi rispettano il vincolo di cui al citato art. 23 del D.Lgs n.75/2017 e che l'importo delle risorse di cui trattasi, oltre ai relativi oneri riflessi ed Irap sono stati inseriti negli appositi conti economici dei Bilanci delle rispettive annualità;

Preso atto che si dovrà procedere, dopo l'approvazione, alla pubblicazione del presente provvedimento nelle forme previste dalla legge e all'invio dell'atto alle rappresentanze aziendali delle OO.SS. dell'area di riferimento;

Vista e richiamata la Legge 4 marzo 2009, n. 15, il D.lgs 27 ottobre 2009, n. 150, la Legge 30 luglio 2010, n. 122 e s.m.i., la Legge 6 agosto 2008, n. 133, la Legge 28 dicembre 2015 n.208, il D.lgs 27 maggio 2017, n.75, il D.L. n.135 del 14/12/2018 convertito in data 11/02/2019 nella Legge n.12 e la Circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 19 luglio 2012, n. 25 per le disposizioni afferenti alla contrattazione decentrata;

Per quanto sopra esposto, si ritiene opportuno procedere all'aggiornamento della consistenza definitiva dei Fondi contrattuali per l'Area personale del Comparto per l'anno 2022, alla determinazione in via definitiva dei Fondi contrattuali per l'Area personale del Comparto per l'anno 2023 e alla quantificazione in via provvisoria della consistenza degli stessi per l'anno 2024 e proporre il seguente provvedimento;



## IL DIRETTORE GENERALE

Vista l'attestazione del Responsabile dell'avvenuta regolare istruttoria della pratica in relazione sia alla sua compatibilità con la vigente legislazione nazionale e regionale, sia alla sua conformità alle direttive e regolamentazione aziendali;

Acquisito agli atti il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva competenza;

## DELIBERA

- 1) di prendere atto di tutto quanto esplicitato in premessa e che in questa sede si intende integralmente richiamato;
- 2) di aggiornare la consistenza dei Fondi contrattuali definitivi per l'Area personale del Comparto per l'anno 2022, di determinare in via definitiva i Fondi contrattuali per l'Area personale del Comparto per l'anno 2023 e di quantificare in via provvisoria la consistenza degli stessi per l'anno 2024 secondo gli importi di cui alla relazione tecnico finanziaria che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3) di dare atto che la modalità di determinazione degli importi dei Fondi contrattuali di cui sopra sono indicati nelle relazioni tecnico e finanziarie che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 4) di precisare che l'importo delle risorse di cui trattasi, oltre ai relativi oneri riflessi ed Irap sono stati inseriti negli appositi conti economici dei Bilanci delle rispettive annualità;
- 5) di disporre la pubblicazione prevista nelle forme di legge e l'invio alle rappresentanze aziendali delle OO.SS. dell'area di riferimento del presente provvedimento.

Il Direttore Sanitario  
dott. Denise Signorelli

Il Direttore Amministrativo  
dott. Flavia Dal Bosco

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari  
dott. Felice Alfonso Nava

IL DIRETTORE GENERALE  
dott. Patrizia Benini

Prot. n. *204666*Verona, *9/12/2024***PERSONALE DEL COMPARTO SANITA'**

*Relazione illustrativa tecnico – finanziaria, ai sensi dell'art. 40, comma 3-sexies, D.Lgs. n. 165/2001 e in conformità alla circolare n. 25 del 19.07.2012 del Ministero dell'Economia e Finanze*

**RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA RELATIVA A:  
-AGGIORNAMENTO DELLA DETERMINAZIONE DEFINITIVA DEL FONDO  
CONTRATTUALE PER L'ANNO 2022 -DETERMINAZIONE DEFINITIVA FONDO ANNO 2023  
-QUANTIFICAZIONE PROVVISORIA FONDO ANNO 2024  
AREA DEL PERSONALE DEL COMPARTO .**

**PREMESSA**

Con la presente relazione si intende, in primis, aggiornare la consistenza dei Fondi contrattuali per il personale del Comparto approvati in via definitiva e consolidata per l'anno 2022 con delibera del Direttore Generale n. 585 del 14/06/2023 e per la sola componente incrementata ai sensi dell'art.11 del D.L. n.35/2019 convertito in L. 60/2019 (cd. "Decreto Calabria") sulla base della comunicazione della Regione Veneto n. 161235 del 29/03/2024. Nella tabella che segue viene dettagliato il valore precedente ed attuale dei fondi ex artt.80 e 81 del Ccnl 21.05.2018.

| Fondo ex art. 80 Ccnl 21.05.2028 - anno 2022 (Delibera n. 585 del 14/06/2023) |        |  |   |              |
|---|--------|--|---|--------------|
| A   | Art.11 | DL 35/2019<br>convertito in<br>L.60/2019 | Incremento fondi contrattuali Rif. Nota<br>della Regione Veneto prot. n. 74187 del<br>08/02/2023  | 2.194.369,74 |
| <b>Fondo ex art. 80 Ccnl 21.05.2028 - anno 2022 AGGIORNATO</b>                |        |  |   |              |
| B   | Art.11 | DL 35/2019<br>convertito in<br>L.60/2019 | Incremento fondi contrattuali Rif. Nota<br>della Regione Veneto prot. n. 161235 del<br>29/03/2024 | 2.167.211,91 |

|                    |            |
|--------------------|------------|
| C=(B-A) differenza | -27.157,83 |
|--------------------|------------|

| Fondo ex art. 81 Ccnl 21.05.2028 - anno 2022 (Delibera n. 585 del 14/06/2023) |        |  |   |              |
|---|--------|--|---|--------------|
| D   | Art.11 | DL 35/2019<br>convertito in<br>L.60/2019 | Incremento fondi contrattuali Rif. Nota<br>della Regione Veneto prot. n. 74187 del<br>08/02/2023  | 2.931.323,91 |
| <b>Fondo ex art. 81 Ccnl 21.05.2028 - anno 2022 AGGIORNATO</b>                |        |  |   |              |
| E   | Art.11 | DL 35/2019<br>convertito in<br>L.60/2019 | Incremento fondi contrattuali Rif. Nota<br>della Regione Veneto prot. n. 161235 del<br>29/03/2024 | 2.895.045,43 |

|                     |            |
|---------------------|------------|
| F =(E-D) differenza | -36.278,48 |
|---------------------|------------|

In base a quanto sopra esposto consegue che l'importo liquidabile dei fondi anno 2022 è pari ad euro 17.456.173,19 per il fondo ex art. 80 del Ccnl 21.05.2018 ed euro 21.422.736,05 per il fondo ex art.81 del Ccnl 21.05.2018. (Si vedano gli allegati 1 e 2)

Si prosegue con la determinazione definitiva dei fondi per l'anno 2023 approvati in via provvisoria con Delibera del Direttore Generale n. 586 del 14/06/2023 e alla quantificazione provvisoria per l'anno 2024.

Il sistema di costituzione ed utilizzo dei fondi aziendali dall'anno 2023 è definito dagli artt. 102 e 103 del CCNL del personale del Comparto sottoscritto il 02 novembre 2022 per il triennio normativo ed economico 2019 – 2021.

I nuovi Fondi istituiti dall'anno 2023 sono denominati:

- 1) Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali – (Art. 102 Ccnl 02.11.2022);
- 2) Fondo premialità e condizioni di lavoro – (Art. 103 Ccnl 02.11.2022).

Nei nuovi Fondi di cui agli artt. 102 e 103 confluiscono, in un unico importo, nei valori consolidatosi nell'anno 2022, come da Certificazione acquisita dal Collegio dei Revisori, le risorse dei precedenti fondi "Fondo condizioni di lavoro e incarichi" e "Fondo premialità e fasce" di cui agli artt.80 e 81 del CCNL 21/05/2018, secondo i criteri e le modalità ivi indicati e di seguito rappresentati. La presente determinazione è definitiva per l'anno 2023 e provvisoria per il 2024 e sarà eventualmente oggetto di modifiche ed integrazioni nel caso si rendesse necessario procedere in tal senso.

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 02/11/2022 per il personale del Comparto Sanità – triennio 2019-2021- ha previsto un incremento dei precedenti Fondo condizioni di lavoro e incarichi di cui all'art.80 e Fondo premialità e fasce di cui all'81 Ccnl 21/05/2018, secondo le indicazioni di cui all'art.101.

Il CCNL triennio 2019 - 2021 si inserisce in un quadro normativo nazionale nel quale la quantificazione complessiva delle risorse dei fondi a partire dall'anno 2017 non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016 (art.23, comma 2 del D.Lgs n.75/2017) al netto degli incrementi contrattuali di cui all'art.101, c.1 e c.2, all'art.102 c.5 e art.103 c.7 come richiamato dall' art.11, c. 1 lettera a) del Decreto Legge n.135 del 14/12/2018 convertito in data 11/02/2019 nella legge n. 12.

Per la determinazione dei fondi, si è tenuto conto di quanto previsto dall'art. 23, c. 2 del DLgs. 75/2017 che stabilisce che *"...Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato..."*.

Per effetto di tale disposizione quindi, l'anno 2016 rappresenta il limite di spesa che a partire dalla determinazione dei fondi aziendali dall'anno 2017 non può essere superato.

A tal proposito si precisa che le (eventuali) decurtazioni per rientrare nel limite di cui sopra sono state conteggiate sul valore complessivo dei fondi art.102 e art.103 raffrontato con i fondi aziendali determinati per il 2016 e imputate ai singoli fondi.

Sono state considerate le disposizioni del Decreto Regionale n. 50 del 26.04.2021 relativamente all'art.11, comma 1, del Decreto Legge 30.04.2019, n.35 convertito nella Legge 25.06.2019, n.60 e s.m.i. (conversione in legge del Decreto Calabria) secondo cui a decorrere dal 2019 il limite definito dall'art. 23, comma 2, del d.lgs 27 maggio 2017, n.75, è adeguato in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore pro-capite, riferito all'anno 2018, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018. Dall'anno 2022 secondo le indicazioni impartite dalla Regione con nota n.199793 del 03.05.2022, l'adeguamento "provvisorio" dei fondi contrattuali in rapporto alla variazione di personale in servizio sarebbe da quantificarsi in conformità alla metodologia indicata nel parere MEF 179877/2020 qualora in relazione al piano triennale di fabbisogni di personale (PTFP) e alle collegate previsioni delle assunzioni e delle cessazioni, si preveda un incremento di personale. L'Amministrazione regionale a seguito delle verifiche che saranno fatte sulla base dei dati del Conto Annuale in merito all'andamento delle assunzioni e delle cessazioni intervenute nel corso dell'anni di riferimento, rideterminerà in via definitiva l'ammontare dell'incremento dei fondi (sempre con la metodologia dei cedolini stipendiali). Con nota prot.n. 161235 del 29/03/2024 del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale, la Regione Veneto ha ricalcolato le quote relative all'anno 2022 a seguito della pubblicazione delle tabelle del Conto Annuale 2022, conguagliandole rispetto alla comunicazione precedente (nota prot. 74187 del 08/02/2023) e ha comunicato le quote relative al personale aggiuntivo rispetto al personale in servizio alla data del 31.12.2018 per l'anno 2023 da imputare sui fondi contrattuali dell'anno medesimo. L'importo di tale incremento, che è da considerarsi provvisorio e suscettibile di variazione, è complessivamente pari ad euro 5.485.350,81 che sono stati ripartiti in proporzione rispetto alle voci pagate riferite al fondo art.102 (euro 2.582.144,12) e al fondo art.103 (euro 2.903.206,69). Tale valore è stato esposto provvisoriamente anche per l'anno 2024.

La determinazione di fondi aziendali tiene conto della riorganizzazione SSR del Veneto ex L.R. n.19/2016 e dei successivi protocolli di intesa siglati dalla Direzione Generale della Sanità e dalle OO.SS. regionali per armonizzare le disposizioni ed ottemperare al disposto regionale. Nello specifico si è proceduto all'unificazione dei fondi delle tre ex Aziende Sanitarie confluite nell'Azienda ULSS 9 Scaligera.

Dal primo gennaio 2018, secondo quanto disposto nell'accordo aziendale ex art. 47 L. n. 428/1990 sottoscritto da Azienda Zero, da Codesta Azienda e dalle organizzazioni sindacali del Comparto Sanità in data 10.09.2018, si è proceduto alla riduzione dei fondi contrattuali secondo il criterio di gradualità. Come da comunicazione di Azienda Zero per l'anno 2022 (nota n.5518 del 25/02/2022) l'ammontare della detrazione complessiva entra a regime. Il processo di costituzione dei fondi di Azienda Zero del personale del comparto è concluso: l'importo complessivo dei trasferimenti a carico di questa Ulss 9 Scaligera ammonta ad euro 301.000,00 (euro 152.000,00 + euro 149.000,00 rispettivamente parte a) e parte b) dell'accordo aziendale del 10/09/2018).

L'importo di euro 152.000,00 grava sul fondo così come l'importo di euro 149.000,00. Nell'accordo aziendale del 10/09/2018 è previsto che "*Nell'anno 2022 le parti, su convocazione della Direzione Area Sanità e Sociale Regionale estesa a tutte le Aziende e gli enti del SSR, si incontreranno per individuare le possibili forme di sostegno per compensare le riduzioni dei fondi delle Aziende di cui alla lettera b)*". Si provvede pertanto alla prevista riduzione e si rinvia la compensazione della quota b) ai provvedimenti che saranno emanati in merito.

Per l'anno 2023 sono state effettuate le decurtazioni previste dall'art. 71 c. 1 della L. 133/2008 che rappresentano economie di bilancio. Per l'anno 2024, non avendo dati disponibili, tale decurtazione sarà determinata solo a consuntivo.

In relazione a quanto previsto dall'art. 6 bis del D.lgs 165/2001 e s.m.i, sono state effettuate le riduzioni temporanee dei fondi contrattuali relative alle esternalizzazioni in corso per i servizi:

- servizio stipendi SAI attivato dal 1.9.2018

Il Proponente: Il Direttore UOC Gestione Risorse Umane dott. Flavia Naverio

- servizio di data entry, call center, front office in estensione al servizio CUP
- servizio portierato/guardiania

Il valore complessivo della decurtazione per l'anno 2023 è pari a euro 39.049,55. Per l'anno 2024 l'importo della decurtazione è stato stimato in via provvisoria sulla base dell'importo relativo all'anno 2023. Nel proseguo della Relazione saranno esplicitate le modalità di calcolo.

Si richiama l'art. 103 comma 5 lett. D) del CCNL 02/11/2022 che prevede che "Il Fondo di cui al presente articolo – fondo premialità e condizioni di lavoro- può essere incrementato, con importi variabili di anno in anno delle altre risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, coerenti con le finalità del presente Fondo", si provvederà ad integrare il fondo anno 2024 relativamente alle seguenti disposizioni:

- art. 113, D.lgs. n.50/2016, incentivi funzioni tecniche in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75";
- Risorse provenienti dal riparto delle sanzioni di cui al D.Lgs. 758/1994 e Legge Regionale n. 23/2007 così come modificata dalla L.R. n. 1/2020;

Vengono riepilogati di seguito, gli importi dei fondi del personale dell'area del Comparto del SSN per l'anno di riferimento 2016 (limite di spesa) recepiti con delibera del Direttore Generale n. 380 del 04.05.2017 considerati come sintesi della costituzione dei fondi delle tre ex aziende sottoposti a certificazione (valori espressi in euro al netto delle decurtazioni ex art.71 c.1 L.133/2008 e al netto delle originarie risorse "non utilizzabili" di cui all'ex art.19 Ccnl 19.4.2004 pari a euro 970.069,43).

| Fondi Aziendali CCNL 31.07.2009   | 2016 (limite di spesa) |
|---|------------------------|
| Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno - Art.7 CCNL 31.07.2009  | 8.230.721,63           |
| Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per i premio della qualità delle prestazioni individuali - Art. 8 CCNL 31.07.2009  | 6.065.504,40           |
| Fondo per il finanziamento delle fasce retributiva, delle posizioni organizzative, del valore comune dell'ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica - Art.9 CCNL 31.07.2009 | 16.804.682,85          |
| <b>Ammontare risorse</b>  | <b>31.100.908,88</b>   |

**Tabella per verifica limite d.lgs 75/2017 art.23 c.2 e applicazione art. 11 c. 1 DL 35/2019 conv. in L. 60/2019.**

L'Ammontare delle risorse è espresso al netto delle decurtazioni previste dall'art.71 c.1 della L.133/2008, di eventuali valori decurtati per le esternalizzazioni e dei valori collegati ai trasferimenti ad Azienda Zero. Le somme così determinate sono state, per l'anno 2023, integrate dei fondi previsti dall'art. 11 comma 1 del DL 35/2019 conv. in L. 60/2019:

| Fondi Aziendali  | 2023                 |
|--|----------------------|
| Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali – Art.102 CCNL 02.11.2022   | 20.816.822,53        |
| Fondo premialità e condizioni di lavoro – Art.103 CCNL 02.11.2022  | 13.989.979,64        |
| <b>Totale fondi</b>  | <b>34.806.802,17</b> |
| Di cui somme non soggette al limite di spesa anno 2016 (incrementi per rinnovi ccnl)   | 3.253.826,94         |
| <b>Ammontare risorse per verifica</b>  | <b>31.552.975,23</b> |
| Limite di spesa anno 2016  | 31.100.908,88        |
| <b>Decurtazione art.23 c.2 D.Lgs 75/2017 (su RIA annua art.102 mensile art.103)</b>  | <b>-452.066,35</b>   |
| <b>Ammontare risorse ricondotto al limite di spesa</b>   | <b>31.100.908,88</b> |
| Risorse in aumento dei fondi per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018 (art. 11 comma 1 DL 35/2019 conv. in L. 60/2019) | 5.485.350,81         |

| Fondi Aziendali  | 2024                 |
|--|----------------------|
| Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali – Art.102 CCNL 02.11.2022   | 20.864.819,05        |
| Fondo premialità e condizioni di lavoro – Art.103 CCNL 02.11.2022  | 13.996.292,96        |
| <b>Totale fondi</b>  | <b>34.861.112,01</b> |
| Di cui somme non soggette al limite di spesa anno 2016 (incrementi per rinnovi ccnl)   | 3.253.826,94         |
| <b>Ammontare risorse per verifica</b>  | <b>31.607.285,07</b> |
| Limite di spesa anno 2016  | 31.100.908,88        |
| <b>Decurtazione art.23 c.2 D.Lgs 75/2017 (su RIA annua art.102 mensile art.103)</b>  | <b>-506.376,19</b>   |
| <b>Ammontare risorse ricondotto al limite di spesa</b>   | <b>31.100.908,88</b> |
| Risorse in aumento dei fondi per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018 (art. 11 comma 1 DL 35/2019 conv. in L. 60/2019) | 5.485.350,81         |

Al fine di un'esposizione più trasparente e uniforme si è presa a riferimento la circolare n. 25 del 19 luglio 2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze che, tra le altre cose, ha predisposto lo schema standard di relazione **tecnico-finanziaria** ai contratti integrativi. Pertanto lo schema di costituzione dei fondi aziendali segue pedissequamente quanto rappresentato nella circolare n. 25 sopra richiamata.

Tutte le tabelle esplicative della modalità di costituzione dei fondi contrattuali sono riepilogate nei fogli riepilogativi allegati alla presente Relazione e ne costituiscono parte integrante. Di seguito i riepiloghi relativi ai singoli fondi.

**- ART. 102 - FONDO INCARICHI, PROGRESSIONI ECONOMICHE E INDENNITA' PROFESSIONALI**

L' art. 102 c.1 del CCNL 02.11.2022, stabilisce che, a decorrere dall'annualità 2023 è istituito il nuovo "Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali". Il nuovo fondo è stato costituito tenendo conto delle seguenti risorse consolidate al 31.12.2022 come da certificazione del Collegio dei Revisori pari ad euro 19.731.105,19 così rappresentate:

- a) art.102, c.2 lett.a) risorse del precedente "Fondo condizioni di lavoro e incarichi" di cui all'art.80 del CCNL 21/05/2018 destinate alle indennità di incarico nonché all'indennità di coordinamento – già ad esaurimento – di cui al capo II, titolo III del CCNL comparto sanità sottoscritto il 21/05/2018, pari ad euro 4.658.711,16 di cui: euro 1.059.000,00 risorse destinate a finanziare gli incarichi rilevati e mappati in applicazione del sistema incarichi CCNL 21.05.2018, euro 3.218.616,16 per finanziare il passaggio di cui all'art.32 c.8 CCNL 02.11.2022 ed euro 381.095,00 relativi all'incremento previsto all'art.101 c.1 CCNL 02.11.2022 ;
- b) art.102, c.2 lett.b) risorse del precedente "Fondo condizioni di lavoro e incarichi" di cui all'art.80 del CCNL 21/05/2018 destinate ai trattamenti accessori che cessano di essere corrisposti ai sensi dell'art. 32 comma 5, secondo allinea (Trattamento economico degli incarichi di funzione del personale dell'area dei professionisti della salute e dei funzionari) a seguito della trasposizione dei precedenti incarichi nel nuovo sistema degli incarichi ai sensi dell'art.36 (Trasposizione degli incarichi già assegnati nel nuovo sistema degli incarichi) pari ad euro 15.801,84;
- c) art.102, c.2 lett.c) risorse del precedente "Fondo condizioni di lavoro e incarichi" di cui all'art.80 del CCNL 21/05/2018 destinate alla corresponsione dell'indennità di qualificazione professionale e delle indennità professionali specifiche pari ad euro 1.023.705,55;
- d) art.102 c.2 lett.d) risorse del precedente "Fondo premialità e fasce" di cui all'art.81 del CCNL 21/05/2018 a copertura dei differenziali di professionalità attribuiti ai sensi dell'art.99, comma 3, lettera b) (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) mediante **consolidamento delle fasce retributive già maturate dal personale al momento della trasposizione al nuovo sistema di classificazione professionale**, pari ad euro 13.843.053,36 di cui euro 12.930.023,56 importo delle fasce in godimento al 31.12.2022 che dal 01.01.2023 vengono sostituite con i nuovi DEP art. 99 c.3 CCNL 02.11.2022, euro 378.358,00 incremento di cui all'art.80 c.3 lett.a) CCNL 21.05.2018 ed euro 534.671,80 relativi all'incremento previsto all'art.101 c.2 CCNL 02.11.2022;
- e) art.102 c.2 lett.e) risorse già a carico del bilancio, **corrispondenti alle differenze tabellari tra D.e Ds**, a ulteriore copertura dei differenziali di professionalità di cui alla lett.d), (n.96 dip. x 152,11 x13) pari ad euro 189.833,42 (tale importo non è assoggettato ai limiti di spesa di cui all'art.23 c.2 D.Lgs 75/2017 essendo risorsa definita a livello nazionale – art.11 D.L. 14/12/2018 n.135, convertito in Legge n.12 del 11/02/2019).

Si precisa che per la quantificazione delle risorse di cui alla lett. d) sono stati presi a riferimento gli importi teorici delle fasce nel suo ammontare completo al 31.12.2022 (stampa Gpi Bil5156).

Nell'importo consolidato al 31/12/2022 sono ricompresi anche gli incrementi sotto riportati di cui all'art. 101 c.1 e c.2 CCNL 02.11.2022. Tali risorse unitamente alle risorse art.80 c.3 lett.a) CCNL 21.05.2018 non sono assoggettate ai limiti di spesa di cui all'art.23 c.2 D.Lgs 75/2017 (essendo risorse definite a livello nazionale – art.11 D.L. 14/12/2018 n.135, convertito in Legge n.12 del 11/02/2019):



|                               |             |  |            |
|-------------------------------|-------------|--|------------|
| Art.80 Ccni<br>21.05.2018     | c.3 lett.a) | Importo calcolato in rapporto al <b>nuovo valore della fasce retributive</b> che gravano sul fondo per effetto di quanto previsto dall'art. 76 del CCNL 21.5.2018  | 378.358,00 |
| Art.101 Ccni<br>02.11.2022    | c.1         | A decorrere dall'1/1/2021, il Fondo condizioni di lavoro e incarichi di cui all'art. 80 del CCNL 21.5.2018 è stabilmente incrementato di un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 pro-capite, applicati alle unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio al 31/12/2018 nr. 4.510.                          | 381.095,00 |
| Art.101<br>CCNL<br>02.11.2022 | c.2         | Al fine di garantire la corresponsione a carico del Fondo premialità e fasce dell'intero valore delle fasce attribuite, il predetto Fondo è incrementato di un importo calcolato <b>in rapporto all'incremento delle fasce</b> disposto dall'art. 97, comma 1 (Incrementi degli stipendi tabellari) con le cadenze ivi previste. | 534.671,80 |

L'importo del fondo è stabilmente incrementato:

a) degli importi annuali della RIA non più corrisposta al personale cessato dal servizio, a decorrere dall'anno successivo a quello di cessazione; euro 434.616,12 per l'anno 2023 ed euro 482.612,64 per l'anno 2024 che saranno oggetto di confronto con i limiti dell'anno 2016 per eventuale decurtazione di cui all'art.23 c.2 bis del D.Lgs 75/2017;

Ulteriori incrementi:

b) Le disponibilità del Fondo sono ulteriormente incrementabili ai sensi dell'art.1 comma 612 della legge n.234 del 30 dicembre 2021 (Legge di bilancio 2022) e con la decorrenza ivi indicata, di un importo, su base annua, non superiore a euro 145.52 pro-capite, applicato alle unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio al 31/12/2018, a valere su risorse appositamente stanziare a carico dei bilanci delle aziende e degli enti. Le risorse di cui al presente comma sono destinate alla remunerazione degli incarichi di cui al TITOLO III – CAPO III (Sistema degli incarichi). L'importo determinato dall'Area Sanità e Sociale secondo le indicazioni pervenute dal MEF, comunicato con mail del 17/03/2023 è pari ad euro 651.101,22;

c) Incremento fondi contrattuali di cui all'art.11 del D.L. del 30 aprile 2019 n. 35 (cd "decreto Calabria") convertito con modificazioni dalla L. 25 giugno 2019 n.60. Per l'anno 2023, l'importo complessivo di tale incremento comunicato con nota della Regione Veneto n.161235 del 29/03/2024 è pari ad euro 5.485.350,81 che è stato ripartito in proporzione alle voci pagate di afferenza al fondo. L'importo indicato al fondo art.102 è pari ad euro 2.582.144,12 ed è da considerarsi provvisorio nelle more della comunicazione definitiva che verrà inviata da parte della Regione Veneto. Lo stesso valore è stato esposto provvisoriamente anche per l'anno 2024. Tali risorse sono connesse all'adeguamento del limite del trattamento accessorio previsto dall'art.23, comma 2, del d.lgs n.75/2017 per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018.

Per la costituzione del fondo si è tenuto conto delle decurtazioni previste della norme di legge e precisamente:

- Decurtazione prevista dall'art. 23 c. 2 del DLgs 75/2017; (conteggiata sul valore complessivo dei fondi art.102 e 103 c.4 e 6);
- Decurtazione delle somme che costituiscono economie di bilancio per effetto dell'applicazione dell'art.71 c.1 della L.133/2008 (cd. "Legge Brunetta"). Per l'anno 2023 l'importo della decurtazione è pari ad euro 4.051,00. Per l'anno 2024, non avendo dati disponibili, la decurtazione sarà quantificata solo a consuntivo.

E' stata prevista la riduzione temporanea del fondo contrattuale dell'anno 2023 prevista dall'art.6 bis del D.lgs 165/2001, relativa all'esternalizzazione del Servizio stipendi SAI, dell'estensione del servizio data entry, call center, front office in estensione al servizio CUP e del servizio portierato/guardiania per un totale di euro 15.935,15. La modalità di determinazione utilizzata per il calcolo della quota di riduzione è stata la seguente: Valore medio annuo delle indennità a carico del fondo moltiplicato per il numero equivalente di personale esternalizzato. Per l'anno 2024 l'importo della decurtazione è stato stimato in via provvisoria sulla base dell'importo relativo all'anno 2023.

Il valore liquidabile del fondo in questione è pari a euro 22.944.364,38 per l'anno 2023 (definitivo) ed euro 22.948.415,38 per l'anno 2024 (provvisorio).  
(si veda allegato 3)

### **ART.103 – FONDO PREMIALITA' E CONDIZIONI DI LAVORO.**

L' art. 103 c.1 del CCNL 02.11.2022, stabilisce che, a decorrere dall'annualità 2023 è istituito il nuovo "Fondo premialità e condizioni di lavoro". Il nuovo fondo viene determinato tenendo conto delle seguenti risorse consolidate al 31.12.2022 come da Certificazione del Collegio dei Revisori pari ad euro 13.281.552,37 così rappresentate:

- a) art. 103, c.2 lett.a) risorse del precedente "Fondo condizioni di lavoro e incarichi" al netto delle quote di cui all'art.102 (Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali), comma 2, lett. a), b), c), pari ad euro 8.579.706,33 di cui euro 427.791,00 incremento art.80 c. 3 lett.a) CCNL 21.05.2018 iscritto totalmente a carico del presente fondo;
- b) art.103, c.2 lett. b) risorse del precedente "Fondo premialità e fasce" al netto delle quote di cui all'art. 102 (Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali), comma 2, lett.d), pari a euro 4.701.846,04;

L'importo del fondo è incrementato con i seguenti riferimenti.

- L'art. 103 c.5 lett. e) stabilisce che il fondo può essere incrementato con importi variabili di anno in anno tra cui gli importi della RIA relative all'anno di cessazione, calcolate in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mesi superiori a quindici giorni, pari a euro 17.450,63 per l'anno 2023 ed euro 23.763,95 per l'anno 2024 che saranno oggetto di confronto con i limiti dell'anno 2016 per eventuale decurtazione di cui all'art.23 c.2 bis del D.Lgs 75/2017.

Ulteriori incrementi:

- a) L'art. 103 c.7 stabilisce che in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di Bilancio 2022) con la decorrenza ivi indicata, le disponibilità del presente fondo, sono ulteriormente incrementabili, a valere su risorse appositamente stanziare a carico dei bilanci delle aziende o degli enti, variabili, di un importo, su base annua, non superiore a Euro 68,41 annui pro-capite, applicati alle unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio al 31/12/2018. L'importo determinato dall'Area Sanità e Sociale secondo le indicazioni pervenute dal MEF, comunicato con mail del 17/03/2023 è pari ad euro 306.066,34.
- b) L'art. 103 c.8 è riferito al riparto fra le Aziende delle risorse di cui all'art. 1, c.293 della L.234/2021 (risorse da tabella G allegata al CCNL 02.11.2022) assegnate con la DGRV n.1639 del 19/12/2022 e destinate all'indennità di pronto soccorso a valere dall'anno 2022 (art.107,c.4 Ccnl 02/11/2022). L'importo di tale risorse equivale ad euro 384.910,30.

- c) Incremento fondi contrattuali di cui all'art.11 del D.L. del 30 aprile 2019 n. 35 (cd "decreto Calabria") convertito con modificazioni dalla L. 25 giugno 2019 n.60. Per l'anno 2023, l'importo complessivo di tale incremento comunicato con nota della Regione Veneto n.161235 del 29/03/2024 è pari ad euro 5.485.350,81 che è stato ripartito in proporzione alle voci pagate di afferenza al fondo. L'importo indicato al fondo art.103 è pari ad euro 2.903.206,69 ed è da considerarsi provvisorio nelle more della comunicazione definitiva che verrà inviata da parte della Regione Veneto. Lo stesso valore è stato esposto provvisoriamente anche per l'anno 2024. Tali risorse sono connesse all'adeguamento del limite del trattamento accessorio previsto dall'art.23, comma 2, del d.lgs n.75/2017 per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018.

Le risorse di cui ai punti a) e b), unitamente alle risorse art.81 c.3 lett.a) CCNL 21.05.2018 (euro 427.871,00 consolidate al 31/12//2022) non sono assoggettate ai limiti di spesa di cui all'art.23 c.2 D.Lgs 75/2017 essendo risorse definita a livello nazionale – art.11 D.L. 14/12/2018 n.135, convertito in Legge n.12 del 11/02/2019):

Per la costituzione del fondo si è tenuto conto delle decurtazioni previste della norme di legge e precisamente:

- Decurtazione prevista dall'art. 23 c. 2 del DLgs 75/2017; (conteggiata sul valore complessivo dei fondi art.102 e 103 c.4 e 6);
- Decurtazione delle somme che costituiscono economie di bilancio per effetto dell'applicazione dell'art.71 c.1 della L.133/2008 (cd. "Legge Brunetta"). Per l'anno 2023 l'importo della decurtazione è pari ad euro 1.741,06. Per l'anno 2024, non avendo dati disponibili, la decurtazione sarà quantificata solo a consuntivo.

Il fondo art. 103 è stato altresì decurtato della somma comunicata con nota n.5518 del 25/02/2022 e da trasferire ad Azienda Zero riguardante il processo di costituzione dei fondi di tale azienda del personale del comparto: l'importo complessivo dei trasferimenti a carico di questa Ulss 9, diventato a regime, ammonta ad euro 301.000,00 (euro 152.000,00 + euro 149.000,00 rispettivamente parte a) e parte b) dell'accordo aziendale del 10/09/2018).

L'importo di euro 152.000,00 grava sul fondo così come l'importo di euro 149.000,00. Nell'accordo aziendale del 10/09/2018 è previsto che "*Nell'anno 2022 le parti, su convocazione della Direzione Area Sanità e Sociale Regionale estesa a tutte le Aziende e gli enti del SSR, si incontreranno per individuare le possibili forme di sostegno per compensare le riduzioni dei fondi delle Aziende di cui alla lettera b)*". Si provvede pertanto alla prevista riduzione e si rinvia la compensazione della quota b) ai provvedimenti che saranno emanati in merito.

E' stata prevista la riduzione temporanea del fondo contrattuale dell'anno 2023 prevista dall'art.6 bis del D.lgs 165/2001, relativa all'esternalizzazione del Servizio stipendi SAI, dell'estensione del servizio data entry, call center, front office in estensione al servizio CUP e del servizio portierato/guardiania per un totale di euro 23.114,40. La modalità di determinazione utilizzata per il calcolo della quota di riduzione è stata la seguente: Valore medio annuo delle indennità a carico del fondo moltiplicato per il numero equivalente di personale esternalizzato. Per l'anno 2024 l'importo della decurtazione è stato stimato in via provvisoria sulla base dell'importo relativo all'anno 2023.

Il valore liquidabile del fondo in questione è pari a euro 16.549.880,24 per l'anno 2023 (definitivo) ed euro 16.551.621,13 per l'anno 2024 (provvisorio).

(si veda allegato 4)

Nella tabella che segue sono evidenziati gli importi liquidabili dell'anno 2023 con le variazioni rispetto all'anno 2022 in conseguenza del passaggio dai fondi di cui agli artt.80 e 81 CCNL 21.05.2018 ai fondi di cui agli art. 102 e 103 CCNL 02.11.2022.

| Descrizione  | importi liquidabile anno 2022 |
|--|-------------------------------|
| Fondo condizioni lavoro e incarichi art.80 ccnl 21.05.2018                     | 17.456.173,19                 |
| Fondo premialità e fasce art.81 ccnl 21.05.2018                                | 21.422.736,05                 |
| totale (A)   | 38.878.909,24                 |
| Descrizione  | importi liquidabile anno 2023 |
| Fondo incarichi, progressioni economiche e ind.profess art.102 ccnl 02.11.2022 | 22.944.364,38                 |
| Fondo premialità e condizioni di lavoro art.103 ccnl 02.11.2022                | 16.549.880,24                 |
| totale (B)   | 39.494.244,62                 |
| differenza (C=B-A)   | 615.335,38                    |
| di cui:  |                               |
| art.102 c.2 lett.e) nel fondo dal 2023   | 189.833,28                    |
| art.71 c.1 L.133/08 malattie (diff.anno 2022 -2023)                            | 10.606,97                     |
| art.11 DL 35/2019 D.Calabria(diff.anno 2022 - 2023)                            | 423.093,47                    |
| risorse variabili dlgs 165/2001  | -4.988,14                     |
| esternalizzazioni dlgs 165/2001 (diff.anno 2022-2023)                          | -3.210,20                     |
| totale   | 615.335,38                    |

### RIEPILOGO FONDI COMPARTO ANNO 2023 – 2024

|  | ANNO 2023 DEFINITIVI | ANNO 2024 PROVVISORI |
|--|----------------------|----------------------|
| Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali Art.102 Ccnl 02.11.2022 | 22.944.363,38        | 22.948.415,38        |
| Fondo premialità e condizioni di lavoro Art.103 Ccnl 02.11.2022                            | 16.549.880,24        | 16.551.621,30        |
| Totale   | 39.494.244,62        | 39.500.036,68        |

Il Direttore Amministrativo  
(Dott.ssa Flavia Dal Bosco)

Responsabile del procedimento: Dott.Flavia Naverio  
Referente istruttoria: Daniela Marchiotto  
Tel. 0442 622775 fax 0442 622787  
e-mail: daniela.marchiotto@aulss9.veneto.it

FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI - ART. 80 CCNL 21.5.2018

ANNO 2022

III.1.1 – Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità.

Allegato 1

RISORSE STORICHE CONSOLIDATE

| RIFERIMENTO NORMATIVO                           |                     | DESCRIZIONE  | IMPORTO              | Importo consolidato | Assegnazione dall'anno 2023 |
|---|---------------------|--|----------------------|---------------------|-----------------------------|
| Art. 80   | comma 2, lettera a) | Risorse del precedente "Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno"  | 8.230.721,63         | C                   | Fondo 103                   |
| CCNL 21.5.2018                                  |                     | b1) risorse destinate alle indennità di funzione dei titolari di posizione organizzativa e delle funzioni di coordinamento di cui agli artt. 36 del CCNL 7.4.1999, 11 del CCNL 20.9.2001 e 49 del CCNL integrativo 20.9.2001 (Misura dell'indennità di funzione) e agli artt. 10 del CCNL 20.9.2001 (II biennio), 5 del CCNL integrativo 20.9.2001 e 4 del CCNL 10.4.2008  | 995.995,54           | C                   | Fondo 102                   |
|   | comma 2, lettera b) | (Coordinamento)<br>b2) risorse destinate alla corresponsione del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale dell'art. 45, commi 1 e 2, del CCNL 1.9.1995 (Indennità di qualificazione professionale e valorizzazione delle responsabilità) e dell'art. 2, comma 3, del CCNL 27.6.1996 (Rideterminazione del finanziamento del fondo per la corresponsione del trattamento accessorio legato alle mansioni di lavoro) | 3.218.616,16         | C                   | Fondo 102                   |
|   |                     | b3) risorse destinate alla corresponsione dell'indennità professionale specifica di cui alla Tabella C del CCNL 5.6.2006   | 1.023.705,55         | C                   | Fondo 102                   |
| <b>Totale risorse consolidate al 31.12.2017</b> |                     |  | <b>13.469.038,88</b> |                     |                             |

INCREMENTI STABILI QUANTIFICATI IN SEDE DI CCNL

| RIFERIMENTO NORMATIVO |                     | DESCRIZIONE   | IMPORTO    | Importo consolidato | Assegnazione dall'anno 2023 |
|-----------------------|---------------------|---|------------|---------------------|-----------------------------|
| Art. 80               | comma 3, lettera a) | Importo, su base annua, pari a € 91,00 per le unità di personale destinatarie del CCNL in servizio alla data del 31.12.2015 (n. 4701), a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019   | 427.791,00 | C                   | Fondo 103                   |
| CCNL 21.5.2018        |                     |   |            |                     |                             |
| Art. 80               | comma 3, lettera c) | Importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità non più corrisposte al personale cessato dal servizio a partire dal 2018; l'importo confluisce stabilmente nel fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno (cessati 2018, 2019, 2020 e 2021 per intero). | 378.038,04 |                     |                             |
| CCNL 21.5.2018        |                     |   |            |                     |                             |

INCREMENTI STABILI QUANTIFICATI CCNL 2019/2021

| RIFERIMENTO NORMATIVO                         |         | DESCRIZIONE   | IMPORTO              | Importo consolidato | Assegnazione dall'anno 2023 |
|---|---------|---|----------------------|---------------------|-----------------------------|
| Art. 101                                      | comma 1 | A decorrere dall'1/1/2021, il Fondo condizioni di lavoro e incarichi di cui all'art. 80 del CCNL 21.5.2018 è stabilmente incrementato di un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 pro-capite, applicati alle unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio al 31/12/2018 nr. 4.510.   | 381.095,00           | C                   | Fondo 102                   |
| CCNL 02.11.2022                               |         | (Stampa III GPI CCMD1646 al 31/12/2018.)  |                      |                     |                             |
| Art. 102                                      | comma 5 | Le disponibilità del presente Fondo sono ulteriormente incrementabili ai sensi dell'art. 1 comma 612 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di bilancio 2022) e con la decorrenza ivi indicata, di un importo, su base annua, di Euro 145,53 pro-capite, applicato alle unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio al 31/12/2018. Le risorse di cui al presente comma sono destinate alla remunerazione degli incarichi di cui al TITOLO III - CAPO III (Sistema degli incarichi). | 651.101,22           |                     | Fondo 102                   |
| CCNL 02.11.2022                               |         | (L'importo è stato comunicato da Area Sanità e Sociale)   |                      |                     |                             |
| Art. 107                                      | comma 4 | Risorse di cui alla DGRV n.1639 del 19/12/2022 destinate all'indennità di pronto soccorso art.1, comma 293, L. 30/12/2021, n. 234 - art. 107, c.4 CCNL 02/11/2022   | 384.910,30           |                     | Fondo 103                   |
| CCNL 02.11.2022                               |         |   |                      |                     |                             |
| <b>AMMONTARE RISORSE FISSE DEL FONDO 2022</b> |         |   | <b>15.691.974,44</b> |                     |                             |

III.1.2 – Sezione II – Risorse variabili.

| RIFERIMENTO NORMATIVO | DESCRIZIONE                        | IMPORTO   |
|-----------------------|------------------------------------|---|
| Art.11                | DL 35/2019 convertito in L.60/2019 | Risorse previste per applicazione Art.11 D.L. 35/2019 "Decreto Calabria"- provvisoriamente quantificate dalla Regione . Le risorse previste considerano per l'anno 2022 la variazione in aumento del personale rispetto all'anno 2018 e devono essere destinate ai fondi contrattuali proporzionalmente al loro ammontare. Quota definitiva quantificata dalla Regione Veneto nota n.161235 del 29/03/2024. |
|                       |                                    | 2.167.211,91  |

III.1.3 – Sezione III – (eventuali) decurtazioni del fondo.

| RIFERIMENTO NORMATIVO   | DESCRIZIONE  | IMPORTO            |
|---|--|--------------------|
| Art. 71, comma 1, del D.L. 25.6.2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 6.8.2008, n. 133 | Per i periodi di assenza per malattia, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nei primi 10 giorni è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro, causa di servizio, ricovero ospedaliero, day hospital, patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio. Le somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa. | -16.399,03         |
| Art. 23 c.2 D.lgs 75/2017 Dec.fondo rispetto limite 2016  | Incremento non spendibile nel fondo per quanto previsto dall'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017 e dall'art. 11, comma 1, del D.L. 135/2018, convertito in legge dalla L. 12/2019 ( aumento RIA art.80 c.3. lett.a)ccnl 21.05.2018)  | -378.038,04        |
| Art.8 bis D.lgs 165/2001  | Decurtazione temporanea per esternalizzazione (stipendi SA), personale amm.vo GPI, Cerris IP)  | -8.576,09          |
| <b>TOTALE DECURTAZIONE DEL FONDO</b>  |  | <b>-403.013,16</b> |

III.1.4 – Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione.

a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione:

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>AMMONTARE DEL FONDO 2022 (totale della sezione III.1.1 + totale della sezione III.1.2 – decurtazioni della sezione III.1.3)</b> | <b>17.456.173,19</b> |
| <b>EFFETTIVAMENTE DISPONIBILE</b>  |                      |

III.1.5 – Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo.

| RIFERIMENTO NORMATIVO   | DESCRIZIONE | IMPORTO              |
|---|-------------|----------------------|
|   |             |                      |
| <b>Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.4 – risorse temporaneamente all'esterno (v sezione III.1.5.)</b> |             | <b>IMPORTO</b>       |
| <b>Totale del fondo "netto" - Importo liquidabile -</b>   |             | <b>17.456.173,19</b> |

Il Proponente: Il Direttore UOC Gestione Risorse Umane dott. Flavia Naverio

FONDO PREMIALITA' E FASCE - ART. 81 CCNL 21.5.2018  
ANNO 2022

Allegato 2

III.1.1 – Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità.

RISORSE STORICHE CONSOLIDATE

| RIFERIMENTO NORMATIVO                           |                     | DESCRIZIONE  | IMPORTO              | importo consolidato | Assegnazione dall'anno 2023 |
|---|---------------------|--|----------------------|---------------------|-----------------------------|
| Art. 81   | comma 2, lettera a) | Risorse destinate al finanziamento delle fasce retributive del precedente Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex Indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica | 11.566.365,60        | C                   | Fondo 102                   |
| CCNL 21.5.2018                                  | comma 2, lettera b) | Risorse stabili del precedente Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali.   | 6.065.504,00         | C                   | Fondo 103                   |
| <b>Totale risorse consolidate al 31.12.2017</b> |                     |  | <b>17.631.869,60</b> |                     |                             |

INCREMENTI QUANTIFICATI IN SEDE DI CCNL

| RIFERIMENTO NORMATIVO |                     | DESCRIZIONE  | IMPORTO    | importo consolidato | Assegnazione dall'anno 2023 |
|-----------------------|---------------------|--|------------|---------------------|-----------------------------|
| Art. 81               | comma 3, lettera a) | Importo calcolato in rapporto al nuovo valore della fasce retributive che gravano sul fondo per effetto di quanto previsto dall'art. 76 del CCNL 21.5.2018 | 378.358,00 | C                   | Fondo 102                   |

INCREMENTI QUANTIFICATI CCNL 2019/2021

| RIFERIMENTO NORMATIVO |         | DESCRIZIONE  | IMPORTO    | importo consolidato | Assegnazione dall'anno 2023 |
|-----------------------|---------|--|------------|---------------------|-----------------------------|
| Art. 101              | comma 2 | Al fine di garantire la corresponsione a carico del Fondo premialità e fasce dell'intero valore delle fasce attribuite, il predetto Fondo è incrementato di un importo calcolato in rapporto all'incremento delle fasce disposto dall'art. 97, comma 1 (Incrementi degli stipendi tabellari) con le scadenze ivi previste.<br><i>(Stampa HR GPI COMO 1646i incremento delle fasce 2021)</i>  | 534.671,80 | C                   | Fondo 102                   |
| Art. 103              | comma 7 | In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, le disponibilità del presente Fondo sono incrementate di un importo, su base annua, pari a Euro 68,41 annui procapite, applicati alle unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio al 31/12/2018.<br><i>(L'importo è stato comunicato da Area Sanità e Sociale)</i> | 306.066,34 |                     | Fondo 103                   |

AMMONTARE RISORSE FISSE DEL FONDO 2022

18.850.965,74

III.1.2 – Sezione II – Risorse variabili.

|                                 |                                    |  |                     |  |  |
|---------------------------------|------------------------------------|--|---------------------|--|--|
| CCNL 21.5.2018 ART.81           | comma 4, lettera e)                | Importo corrispondente ai ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno (2021 su RIA mese), calcolato in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione.  | 37.590,57           |  |  |
| CCNL 21.5.2018 ART.81           | comma 4, lettera d)                | Risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedono specifici trattamenti economici in favore di personale dipendenti. (recupero somme ex art.53 c.7 d.lgs 165/2001)  | 4.988,14            |  |  |
| Art.11                          | DL 35/2019 convertito in L.60/2019 | Risorse previste per applicazione Art.11 D.L. 35/2019 "Decreto Calabria"- provvisoriamente quantificate dalla Regione. Le risorse previste considerano per l'anno 2022 la variazione in aumento del personale rispetto all'anno 2018 e devono essere destinate ai fondi contrattuali proporzionalmente al loro ammontare. Quota definitiva quantificata dalla Regione Veneto nota n.161235 del 29/03/2024. | 2.895.045,43        |  |  |
| <b>Totale risorse variabili</b> |                                    |  | <b>2.937.624,14</b> |  |  |

| RIFERIMENTO NORMATIVO | DESCRIZIONE | IMPORTO |
|-----------------------|-------------|---------|
|                       |             | 0,00    |

AMMONTARE DEL FONDO 2022

21.788.589,88

III.1.3 – Sezione III – (eventuali) decurtazioni del fondo.

| RIFERIMENTO NORMATIVO                                    | DESCRIZIONE  | IMPORTO            |
|--|--|--------------------|
| Art.6 bis D.lgs 165/2001                                 | Decurtazione temporanea per esternalizzazione (stipendi SAI, personale amm.vo GPI, Cerris IP)  | -27.263,26         |
| Art. 23 c.2 D.lgs 75/2017 Dec.fondo rispetto llmite 2016 | Incremento non spendibile nel fondo per quanto previsto dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 e dall'art. 11, comma 1, del D.L. 135/2018, convertito in legge dalla L. 12/2019 ( aumento RIA art.81 c.4, lett.e)ccnl 21.05.2018)  | -37.590,57         |
| L.R. 19/2016.  | Riduzione graduale dei fondi conseguente al trasferimento di funzioni, personale e risorse ad Azienda Zero, in attuazione della L.R. 19/2016. Importo per l'anno 2020 da Azienda Zero. Riduzione quota A) dell'accordo 10/09/2008 tra Azienda Zero, Ulss 9 e OO.SS. Comparto Sanità. | -152.000,00        |
|  | Riduzione graduale dei fondi conseguente al trasferimento di funzioni, personale e risorse ad Azienda Zero, in attuazione della L.R. 19/2016. Riduzione complessiva quota B) dell'Accordo 10/09/2008   | -149.000,00        |
| <b>TOTALE DECURTAZIONE DEL FONDO</b>                     |  | <b>-365.853,83</b> |

III.1.4 – Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione.

a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione:

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>AMMONTARE DEL FONDO 2022 (totale della sezione III.1.1 + totale della sezione III.1.2 – decurtazioni della sezione III.1.3)</b> | <b>21.422.736,05</b> |
|--|----------------------|

III.1.5 – Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo.

| RIFERIMENTO NORMATIVO | DESCRIZIONE | IMPORTO |
|-----------------------|-------------|---------|
|                       |             |         |

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.4 – risorse temporaneamente allocate all'esterno (v.sezione III.1.5))</b> | <b>21.422.736,05</b> |
| <b>Totale del fondo "netto" - importo liquidabile -</b>  | <b>21.422.736,05</b> |

Il Proponente: Il Direttore UOC Gestione Risorse Umane dott. Flavia Naverio

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. DEL

Risorse storiche consolidate:

| Riferimento normativo                           | Descrizione  | Riferimento normativo                 | Importo              |
|---|--|---------------------------------------|----------------------|
| c. 2  | Fondo consolidato alla data del 31.12.2022 è costituito da:  |                                       |                      |
| c. 2 lett. a)                                   | risorse del precedente fondo condizioni di lavoro e incarichi di cui all'art. 60 del CCNL 21/5/2018 destinate alle indennità di incarico nonché all'indennità di Coordinamento - già ad esaurimento - di cui al capo II, titolo III del CCNL comparto sanità sottoscritto il 21/5/2018.  | CCNL 21.05.2018 Art. 80 c.2 lett. b)1 | 1.059.000,00         |
|   |  | CCNL 02.11.2022 Art. 32 c. 8          | 3.218.616,16         |
|   |  | CCNL 02.11.2022 Art. 101 c.1          | 381.095,00           |
| c. 2 lett. b)                                   | risorse del precedente fondo condizioni di lavoro e incarichi di cui all'art. 80 del CCNL 21/5/2018 <b>destinate</b> ai trattamenti accessori che cessano di essere corrisposti ai sensi dell'art. 32 comma 5, secondo comma (trattamento economico degli incarichi di funzione del personale dell'area dei professionisti della salute e dei funzionari) a seguito della <b>trasposizione dei precedenti incarichi nel nuovo sistema degli incarichi ai sensi dell'art. 36</b> (trasposizione degli incarichi già assegnati nel nuovo sistema degli incarichi); <b>Indennità particolari condizioni lavoro (operatori su un turno) pari ad Euro 25,82 mensili</b> | CCNL 02.11.2022 Art. 32 c.5           | 15.801,84            |
| c. 2 lett. c)                                   | risorse del precedente Fondo condizioni di lavoro e incarichi di cui all'art. 80 del CCNL 21/5/2018 <b>destinate</b> alla corrispondenza dell' <b>Indennità di qualificazione professionale e delle indennità professionali specifiche</b> :   | CCNL 21.05.2018 Art. 80 c.2 lett. b)1 | -                    |
|   |  | CCNL 21.05.2018 Art. 80 c.2 lett. b)1 | 1.023.705,55         |
| c. 2 lett. d)                                   | risorse del precedente fondo premiabilità e fasce di cui all'art. 81 del CCNL 21/5/2018 a copertura del differenziale di professionalità attribuiti ai sensi dell'art. 99, comma 3, lett. b) (trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) mediante consolidamento delle <b>fasce retributive già maturate dal personale al momento della trasposizione al nuovo sistema di classificazione professionale</b> :   | CCNL 02.11.2022 Art. 101 c.2          | 534.671,80           |
|   |  | CCNL 21.05.2018 Art. 81 c.3 lett. a)  | 378.358,00           |
| c. 2 lett. e)                                   | risorse già a carico del bilancio, corrispondenti alle <b>differenze tabellari tra D e Ds</b> a ulteriore copertura dei differenziali di professionalità di cui alla lett. d).   | CCNL 02.11.2022 Art. 99 c.3 lett. b)  | 189.833,28           |
| <b>TOTALE RISORSE CONSOLIDATE AL 31/12/2022</b> |  |                                       | <b>19.731.105,19</b> |

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità:

| Riferimento normativo | Descrizione  | Riferimento normativo | Importo    |
|-----------------------|--|-----------------------|------------|
| c. 3 lett. a)         | degli importi annuali della RIA non più corrisposti al personale cedito dal servizio, a decorrere dall'anno successivo a quello di cessazione (RIA quota su base annua)  |                       | 434.616,12 |
| c. 3 lett. b)         | degli importi annuali della risorse del Fondo premiabilità e condizioni di lavoro di cui all'art. 102 destinate ai eventuali trattamenti accessori che cessano di essere corrisposti ai sensi dell'art. 32, comma 5, secondo comma (trattamento economico degli incarichi di funzione del personale dell'area dei professionisti della salute e dei funzionari) a seguito dell'applicazione del capo III del titolo III del presente CCNL; <b>Indennità particolari condizioni lavoro (operatori su un turno) pari ad Euro 25,82 mensili</b>   |                       | -          |
| c. 3 lett. c)         | delle risorse che saranno eventualmente determinate in applicazione dell'articolo 39, comma 4, lett. b) (quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della dotazione organica del personale, concordata in contrattazione integrativa) e B (Incremento fondi per aumento dotazione organica) del CCNL 7/4/1999 (Fondo per il finanziamento delle fasce retributive delle posizioni organizzative, del valore comune della ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica), nel rispetto delle linee di indirizzo emanate a livello regionale di cui all'art. 7, comma 1, lett. b) e c) (Confronto regionale), evasionali a tal fine ogni duplicazione di risorse rispetto a quanto destinato al Fondo premiabilità e condizioni di lavoro ai sensi dell'art. 103, comma 3; |                       | -          |
| c. 3 lett. d)         | della riduzione del Fondo premiabilità e condizioni di lavoro operata ai sensi dell'art. 103, comma 12 (trasferimento quota non superiore al 30% da Fondo premiabilità e condizioni lavoro stabilito in sede di contrattazione integrativa)  |                       | -          |

Ulteriori incrementi da CCNL

| Riferimento normativo | Descrizione  | Riferimento normativo | Importo    |
|-----------------------|--|-----------------------|------------|
| Art. 102 c. 5         | Le disponibilità del presente Fondo sono ulteriormente incrementate ai sensi dell'art. 1, comma 612 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di bilancio 2022) e con la decorrenza in indicata, di un importo su base annua non superiore a Euro 145,53 pro-capite, applicato alle unità di personale destinatario del presente CCNL in servizio al 31/12/2018, a valore su base appenninamento mensile a carico del bilancio delle aziende o degli enti. Le risorse di cui al presente comma sono destinate alla remunerazione degli incarichi di cui all'art. TITOLO III - CAP. III (Sistema degli incarichi). |                       | 651.101,22 |

Il Proponente è il Direttore UO Gestione Risorse Umane dott. Flavia Naverio

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. DEL

|         |  |   |              |
|---------|--|---|--------------|
| Art. 11 | DL 35/2017 convertito in legge n. 102/2019 | Risorse previste per applicazione Art. 11 D.L. 35/2017 "Decreto Colaninno" provvisoriamente quantificate dalla Regione. Le risorse previste considerano per l'anno 2022 la variazione in aumento del personale ispezio all'anno 2018 e devono essere destinate ai fondi confluiti <u>proporzionalmente</u> al loro ammontare. Valore provvisorio quantificato dalla Regione Veneto nato n. 161235 del 29/03/2024. | 2.582.144,12 |
|---------|--|---|--------------|

III.1.2 – Sezione II – Risorse variabili.

| Riferimento normativo | Descrizione | Riferimento normativo | Importo |
|-----------------------|-------------|-----------------------|---------|
|                       |             |                       |         |

III.1.3 – Sezione III – (eventuali) decurtazioni del fondo.

Decurtazioni

| RIFERIMENTO NORMATIVO   | Descrizione  | Riferimento normativo  | Importo             |
|---|--|--|---------------------|
| Art. 71, comma 1, del D.L. 25/2/2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 6/8/2008, n. 139 | Per i periodi di assenza per malattia, di dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nei primi 10 giorni il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità di sostituito, comunque denominata, ovvero carattere fisco e contributivo, nonché di ogni altro trattamento occasionale. Resto hanno il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per la assenza per malattia dovuta ad infortunio sul lavoro, causa di inabilità assoluta o parziale, dai ospitali, patologie gravi che richiedono terapie salvavita. I periodi di assenza concernono al miglioramento dei dati di bilancio. Le somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa. |  | - 4.051,00          |
| Art. 23 c.2 D.lgs 75/2017 (Dov. fondo esp. fine 2016)   | incremento non spendibile nel fondo per quanto previsto dall'art. 23 comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 e dall'art. 11, comma 1, del D.L. 135/2018, convertito in legge dalla L. 12/2019 (c. 3 lett. f) c.c. 1/2022)   | incremento non spendibile nel fondo per quanto previsto dall'art. 23 comma 2, del D.lgs. n. 75/2017 e dall'art. 11, comma 1, del D.L. 135/2018, convertito in legge dalla L. 12/2019 | - 434.616,12        |
| Art. 51 D.lgs. 10/5/2001  | Decurtazione temporanea per pensionizzazione   | valore contuttivo  | - 15.935,15         |
| <b>TOTALE DECURTAZIONE DEL FONDO</b>  |  |  | <b>- 454.602,27</b> |

III.1.4 – Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione.

a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione:

|  |               |
|--|---------------|
| AMMONTARE DEL FONDO 2023 (totale della sezione III.1.1 + totale della sezione III.1.2 – decurtazioni della sezione III.1.3) EFFETTIVAMENTE DISPONIBILE | 22.944.364,38 |
|--|---------------|

III.1.5 – Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo.

| RIFERIMENTO NORMATIVO | DESCRIZIONE | Importo |
|-----------------------|-------------|---------|
|                       |             |         |

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.4 – risorse temporaneamente all'esterno (v.sezione III.1.5.)</b> | <b>Importo</b>       |
| <b>Totale del fondo "netto" - importo liquidabile -</b>   | <b>22.944.364,38</b> |

Il Proponente: Il Direttore UOC Gestione Risorse Umane dott. Flavia Naverio

Art. 103 Fondo premialità e condizioni di lavoro CCNL 02 NOVEMBRE 2022

III.1.1 – Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità.

anno 2023

Risorse storiche consolidate:

| Riferimento normativo                           | Descrizione  | Riferimento normativo   | Importo              |
|---|--|---|----------------------|
| Art. 103  | <p>c. 2 Fondo consolidato alla data del 31.12.2022 è costituito da:</p> <p>Importo del precedente Fondo condizioni di lavoro e incarichi al netto delle quote di cui all'art. 102 (Fondo Incarichi, progressioni economiche e Indennità professionali), comma 2, lett. a), b), c) ovvero Indennità per incarichi, Indennità coordinamento, Indennità professionale specifica e Indennità qualificazione professionale]</p> | <p>Risorse consolidate al 31.12.2017 dell'ex Fondo Incarichi e Condizioni di lavoro (ex art. 60) di NETTO di quanto consolidato nel fondo di cui all'art. 102 e riferito alle seguenti voci:<br/>                     A) INDENNITÀ DI INCARICO e di COORDINAMENTO (Vedi art. 102 comma 2 lett. a);<br/>                     B) TRATTAMENTI ACCESSORI ASSORBITI NELLA TRASPOSIZIONE INCARICHI DI CUI ART. 36 (Vedi art. 102 c. 2 lettera b);</p> | 8.151.915,33         |
| Art. 103  | <p>c. 2 lett. a) Importo su base annua, pari ad € 91 per le unità di personale sia dato dal 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019</p>   | <p>CCNL 21.05.2018 Art. 60 c.3 lett.a) Importo, su base annua, pari a € 91,00 per le unità di personale destinatarie del CCNL in servizio alla data del 31.12.2015 (n.4701), a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019 per questo inleto.</p>  | 427.791,00           |
| Art. 103  | <p>c. 2 lett. b) Importo del precedente Fondo premialità e fasce al netto delle quote di cui all'art. 102 (Fondo Incarichi, progressioni economiche e Indennità professionali), comma 2, lett. d). (valore fasce consolidate)</p>  | <p>Risorse consolidate al 31.12.2017 dell'ex Fondo Premialità e Fasce (ex art. 81), al NETTO di tale quale riferita a copertura dei differenziali di professionalità attribuiti ai sensi di quanto disposto dall'art. 99 comma 3 lettera b).<br/>                     Vedi art. 102 c.2 lett. D</p>   | 4.701.846,04         |
| <b>TOTALE RISORSE CONSOLIDATE AL 31/12/2022</b> |  |   | <b>13.281.552,37</b> |

Incrementi con carattere di certezza e stabilità:

| Riferimento normativo | Descrizione  | Riferimento normativo  | Importo |
|-----------------------|--|--|---------|
| Art. 103              | <p>c. 3 delle risorse che saranno eventualmente determinate in applicazione dell'articolo 39, commi 4, lett. b) (quote degli eventuali minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della dotazione organica del personale, concordata in contrattazione integrativa) e (Incremento fondi per aumento dotazione organica del CCNL 7/4/1997 (fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex Indennità di qualificazione professionale e dell'Indennità professionale specifica), nel rispetto delle linee di indirizzo emanate a livello regionale di cui all'art. 7, comma 1, lett. b) e c) (Contenuto regionale), evolutosi a tal fine ogni duplicazione di risorse rispetto a quanto destinato al Fondo premialità e condizioni di lavoro ai sensi dell'art. 102, comma 3 lett. c);</p> | <p>Risorse che derivano da una precisa indicazione regionale (CONFRONTO REGIONALE - art. 7 CCNL 02.11.2022). Nel caso si verifichi tale eventualità, le somme in questione riguardano l'insieme dei fondi al fine di evitare duplicazione di risorse iscritte nel Fondo.</p> |         |

III.1.2 – Sezione II – Risorse variabili.

Risorse variabili:

| Riferimento normativo | Descrizione  | Riferimento normativo  | Importo   |
|-----------------------|--|--|-----------|
| Art. 103              | <p>c. 5 lett. a) delle risorse non consolidate regionali (RAR) derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 38, comma 4, lett. b) e comma 5 del CCNL del 7/4/1997 (Fondo della provvista collettiva o per il miglioramento dei servizi e per il premio dello qualità delle prestazioni individuali) come modificato dall'art. 33, comma 1, del CCNL del 19/4/2004 (Riferito per la contrattazione integrativa, alle condizioni e con i vincoli ivi indicati, con destinazione alle finalità di cui al comma 8 lettera c), nel rispetto delle linee di indirizzo emanate a livello regionale ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. a) (Confronto regionale);</p> | <p>Il tratta di risorse aggiuntive Regionali. Devono essere indicate nel Fondo, ESCLUSIVAMENTE nel caso in cui la Regione con apposita autorizzazione, preveda tale possibilità</p>  |           |
| Art. 103              | <p>c. 5 lett. b) delle risorse derivanti dall'applicazione dell'articolo 43 della legge n. 449/1997; (quote risparmi derivanti da contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione con soggetti pubblici o privati)</p>   |  |           |
| Art. 103              | <p>c. 5 lett. c) della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'articolo 16, commi 4, 5 e 6 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98; (Piani di razionalizzazione)</p>  |  |           |
| Art. 103              | <p>c. 5 lett. d) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, coerenti con le finalità del presente Fondo, tra cui a titolo esemplificativo non esaustivo quello di cui all'articolo dall'art. 113, D. Lgs. n. 50/2016 (Incentivi funzionali tecniche) quote di cui all'art. 8 del D.L. 28/2/1997;</p>  |  |           |
| Art. 103              | <p>c. 5 lett. e) le risorse di cui all'art. 102 (Fondo Incarichi, progressioni economiche e Indennità professionali) comma 3, lett. a) relative all'anno di cessazione, calcolate in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, alle aliquote di tredicesimo mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni. (RATB RIA)</p>   | <p>VALORE MENSILE (VALORE RATEO) dalla RIA (Ripartizione Individuale di Anzianità) per il personale cessato e riferito all'ANNO PRECEDENTE (nel Fondo anno 2023 si riferisce RIA MENSILE 2023) - STAMPA GPI HR BILSISO (Differenza RIA cessati nell'anno rapportati a MESE CESSATI - RIA assunti nell'anno rapportati a MESE).</p> | 17.450,63 |

Ulteriori incrementi da CCNL

| Riferimento normativo | Descrizione   | Riferimento normativo   | Importo    |
|-----------------------|---|---|------------|
| Art. 103              | <p>c. 7 In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 404 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, le disponibilità del presente Fondo sono ulteriormente incrementabili, a valere su risorse appositamente stanziata a carico del bilancio dello stesso ente, variabili, di un importo, su base annua, non superiore a Euro 68,41 annui pro-capite, applicati alle unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio al 31/12/2018.</p>   | <p>Incremento previsto dall'art. 1 c. 404 della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022) di un importo, su base annua, non superiore a euro 68,41 pro-capite applicato alle unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio al 31.12.2018. Le risorse sono destinate espressamente alla remunerazione delle CONDIZIONI DI LAVORO. Tale incremento non è automatico, l'importo è stato comunicato da Regione Veneto con mail del 17.03.2023.</p> | 306.066,34 |
| Art. 103              | <p>c. 8 In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 293 della legge 30/12/2021, n. 234, con la decorrenza ivi indicata, le disponibilità del presente Fondo sono ulteriormente incrementabili sulla base del piano di riparto tra le aziende e gli enti dell'azienda o livello regionale, previo consenso di cui all'art. 7, comma 1, lett. g) (Confronto regionale), della quota delle predette risorse attribuita a ciascuna Regione, secondo le indicazioni dell'aliquota tabella G. La azienda e gli enti, garantiscono comunque, anche prima del suddetto riparto regionale, la copertura del valore attribuito a titolo di anticipazione dell'Indennità di pronto soccorso ai sensi dell'art. 107, comma 4 (Indennità per i operatività in particolari LUO/Service) e la conseguente integrazione delle risorse del presente Fondo (DA REGIONE)</p> | <p>Risorse di cui al Verbale di Contrattazione Regionale del 23.11.2022 comunicato con nota n. 3106 del 03/01/2023 dall'Infero all'attribuzione dell'Indennità di Pronto Soccorso. Importo indicato nell'aliquota A che DGR 1439/2022 circa colorato "Risorse assegnate da tabella G (aliquota di CCNL 2017-2021) al netto oneri Istituti"</p>  | 384.910,30 |

| Riferimento normativo | Descrizione  | Riferimento normativo  | Importo |
|-----------------------|--|--|---------|
| Art. 103              | <p>c. 10 alle risorse di cui al comma 8 sono altresì formate eventuali risorse residue relative alle precedenti annualità, del presente Fondo, nonché eventuali risorse residue del Fondo Incarichi, progressioni economiche e Indennità professionali relative all'anno in corso, con prioritaria destinazione alle voci di cui al comma 9, lett. a), b) (Lavoro straordinario e Indennità correlate alle condizioni di lavoro)</p>   |  |         |
| Art. 103              | <p>c. 11 ai trattamenti economici di cui al comma 9, lettere a), b), c) (Lavoro straordinario, Indennità correlate alle condizioni di lavoro e performance organizzativa ed individuale) è destinata la parte prevalente delle risorse di cui al comma 5 (RAR+quote risparmi derivanti da contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione con soggetti pubblici o privati+quote risparmi derivanti da piani di razionalizzazione+ratei RIA) (NO QUOTE derivanti da disposizioni di legge). ALMENO 30% di queste risorse è destinato a finanziare PERFORMANCE INDIVIDUALE</p> |  |         |
| Art. 103              | <p>c. 12 in sede di contrattazione integrativa ai sensi dell'art. 9, le disponibilità del presente Fondo destinate alla voce di cui al comma 9, lett. c) possono essere ridotte di una quota non superiore al 30% di quanto destinato nell'anno precedente alla medesima voce. La predetta riduzione è computata in aumento del Fondo incarichi, progressioni economiche e Indennità professionali ai sensi dell'art. 102, comma 3, lett. d).</p>  | <p>Riguarda eventuali risorse che le parti concordano di trasferire al presente Fondo e che provengono dal Fondo Premialità e Condizioni di Lavoro art. 103 CCNL 02.11.2022). Se la scelta delle parti concordata in sede di contrattazione integrativa sarà quella del trattamento di quote di Fondo per una quota non superiore al 30%, la quota è prelevata al riferimento con la quota relativa a risorse residue e parte di competenza all'anno 2022 per la parte del fondo relativa alla rete premialità. Si precisa che si tratta di una facoltà e non di un obbligo. Non c'è una decorrenza determinata.<br/>                     ESCLUSO Risorse art. 11 DL 35/2017 Risorse DL Calabria</p> |         |

Art. 11 DL 35/2017 convertito in L. 66/2017  
 Risorse previste per applicazione Art. 11 DL 25/2017 "Decreto Calabria" - provvisoriamente quantificate dalla Regione. Le risorse previste corrispondono per l'anno 2023 in variazione in aumento del personale rispetto all'anno 2018 e devono essere destinate ai fondi contrattuali anziosamente al loro ammontare. Valore provvisorio quantificato dalla Regione Veneto nota n. 161235 del 29/03/2024.  
 Il Proponente: Il Direttore UOC Gestione Risorse Umane dott. Flavia Naverio  
 DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. DEL 2.903.206,69

|          |      |   |  |  |   |
|----------|------|---|--|--|---|
| Art. 103 | c. 4 | Riduzione del fondo delle risorse conluate nel Fondo Incarichi, progressioni economiche ed indennità professionali ai sensi art. 102, c.3, lett. b) |  | Importo corrispondente al valore dell'indennità di cui all'art. 84 c. 5 CCNL 21.03.2018 (voce 3100 indennità), riferito agli operatori professionali coordinatori - capo sala ed assistenti - che operano su UN SOLO TURNO e responsabili organizzazione dell'assistenza infermieristica ed abiteranno dei servizi diagnosi e cura. L'importo è di € 25,82 x 12 mensilità pari ad € 309,84 annui. Questo indennità viene soppressa al 31/12/2022, in quanto superata (compresa nel valore della componente fissa per incarichi di media ed elevata complessità. Riferire importo ipotesi al 31/12/2022. SI TRATTA DI QUELLE POSIZIONI CHE NON SONO STATE OGGETTO DI TRASPOSIZIONE DEGLI INCARICHI AI SENSI DELL'ART. 36 CCNL 02/11/2022. Vedi art.102 c.3 lett. b) | - |
|----------|------|---|--|--|---|

III.1.3 - Sezione III - (eventuali) decurtazioni del fondo.

DECURTAZIONI

| Riferimento normativo  | Descrizione   | Riferimento normativo   | Importo             |
|--|---|---|---------------------|
| Art. 71, comma 1, del D.L. 25.4.2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, data L. 6.6.2008, n. 133 | Per i periodi di assenza per malattia, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nei primi 10 giorni è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro, causa di servizio, ricovero ospedaliero, day hospital, patologie gravi che richiedono terapie salvavita. I rimborsi derivanti concorrono al miglioramento dei fondi di bilancio. Le somme non possono essere utilizzate per accrescere i fondi e per la contribuzione inalcantata. |   | - 1.741,06          |
| Art. 23 c.2 D.lgs. 75/2017 Dec.fondo rispolto Emile 2016   | Incremento non spendibile nel fondo per quanto previsto dall'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017 e dall'art. 11, comma 1, del D.L. 135/2018, convertito in legge data L. 12/2019 (summa art.103 c.3, lett. Etccri 02.11.2022)   | Incremento non spendibile nel fondo per quanto previsto dall'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017 e dall'art. 11, comma 1, del D.L. 135/2018, convertito in legge data L. 12/2019  | - 17.450,63         |
| L.R. 19/2016.  | Riduzione graduale dei fondi conseguente al trasferimento di funzioni, personale o risorse ad Azienda Zero, in attuazione della L.R. 19/2016  | Riduzione graduale dei fondi conseguente al trasferimento di funzioni, personale o risorse ad Azienda Zero, in attuazione della L.R. 19/2016. Importo per l'anno 2020 da Azienda Zero. Riduzione complessiva quota A) dell'accordo 10/09/2008 tra Azienda Zero, Usl 9 e OOS. Comparto Sanità. | - 152.000,00        |
|  |   | Riduzione graduale dei fondi conseguente al trasferimento di funzioni, personale e risorse ad Azienda Zero, in attuazione della L.R. 19/2016. Riduzione complessiva quota B) dell'accordo 10/09/2008  | - 149.000,00        |
| Art.6 bis D.lgs. 165/2001  | Decurtazione temporanea per sistemazione  | valore consuntivo   | - 23.114,40         |
| <b>TOTALE DECURTAZIONE DEL FONDO</b>   |   |   | <b>- 343.306,09</b> |

III.1.4 - Sezione IV - Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione.

a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione:

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>AMMONTARE DEL FONDO 2023 (totale della sezione III.1.1 + totale della sezione III.1.2 - decurtazioni della sezione III.1.3) EFFETTIVAMENTE DISPONIBILE</b> | <b>16.549.880,24</b> |
|---|----------------------|

III.1.5 - Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo.

| RIFERIMENTO NORMATIVO   | DESCRIZIONE | Importo              |
|---|-------------|----------------------|
|   |             | -                    |
| <b>Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.4 - risorse temporaneamente all'esterno (v.sezione III.1.5))</b> |             | <b>Importo</b>       |
| <b>Totale del fondo "netto" - importo liquidabile -</b>   |             | <b>16.549.880,24</b> |

Il Proponente: Il Direttore UOC Gestione Risorse Umane dott. Flavia Naverio

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. DEL

Pagina 19 di 24



III.1.1 – Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità.

Risorse storiche consolidate:

| Riferimento normativo                           | Descrizione  | Riferimento normativo                 | Importo              |
|---|--|---------------------------------------|----------------------|
| c. 2  | Fondo consolidato alla data del 31.12.2022 è costituito da:  |                                       |                      |
| c. 2 lett. a)                                   | risorse del precedente Fondo condizioni di lavoro e incarichi di cui all'art. 80 del CCNL 21/5/2018 destinate alle indennità di incarico nonché all'indennità di coordinamento - già ad esaurimento - di cui al capo II, titolo II del CCNL esempio Sanità sottoscritto il 21/5/2018.  | CCNL 21.05.2018 Art. 80 c.2 lett. b)1 | 1.059.000,00         |
|   |  | CCNL 02.11.2022 Art. 52c.8            | 3.218.616,16         |
|   |  | CCNL 02.11.2022 Art. 101 c.1          | 381.095,00           |
| c. 2 lett. b)                                   | risorse del precedente Fondo condizioni di lavoro e incarichi di cui all'art. 80 del CCNL 21/5/2018 destinate alle indennità di incarico che cessano di essere corrisposti ai sensi dell'art. 32 comma 5, secondo alinea (Trattamento economico degli incarichi di funzione del personale dell'area dei professionisti della salute e dei funzionari a seguito della trasposizione dei precedenti incarichi nel nuovo sistema degli incarichi ai sensi dell'art. 36 (Trasposizione degli incarichi già assegnati nel nuovo sistema degli incarichi); <b>Indennità particolari condizioni lavoro (operatori su un turno) pari ad Euro 25,82 mensili</b> ) | CCNL 02.11.2022 Art. 32 c.5           | 15.801,84            |
| c. 2 lett. c)                                   | risorse del precedente Fondo condizioni di lavoro e incarichi di cui all'art. 80 del CCNL 21/5/2018 <b>definitive</b> alla corresponsione dell'indennità di qualificazione professionale e delle indennità professionali specifiche;   | CCNL 21.05.2018 Art. 80 c.2 lett. b)2 | -                    |
|   |  | CCNL 21.05.2018 Art. 80 c.2 lett. b)3 | 1.023.705,55         |
| c. 2 lett. d)                                   | risorse del precedente Fondo premiaria e fasce di cui all'art. 81 del CCNL 21/5/2018 a copertura dei differenziali di professionalità attribuiti ai sensi dell'art. 99, comma 3, lett. b) (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) mediante consolidamento delle fasce retributive già maturate dal personale al momento della trasposizione al nuovo sistema di classificazione professionale;  | CCNL 02.11.2022 Art. 99 c.3 lett. b)  | 12.930.023,56        |
|   |  | CCNL 02.11.2022 Art. 101 c.2          | 534.671,80           |
|   |  | CCNL 21.05.2018 Art. 81 c.3 lett. a)  | 378.358,00           |
| c. 2 lett. e)                                   | risorse, già a carico del bilancio, corrispondenti alle <b>differenze tabellari fra D e D<sub>1</sub></b> , a ulteriore copertura dei differenziali di professionalità di cui alla lett. a).   | CCNL 02.11.2022 Art. 99 c.3 lett. b)  | 189.833,28           |
| <b>TOTALE RISORSE CONSOLIDATE AL 31/12/2022</b> |  |                                       | <b>19.731.105,19</b> |

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità:

| Riferimento normativo | Descrizione   | Riferimento normativo  | Importo    |
|-----------------------|---|--|------------|
| c. 3 lett. a)         | dagli importi annuali della RIA non più corrisposti al personale cessato dai servizi, a decorrere dall'anno successivo a quello di cessazione: <b>RIA quota su base annua</b>   | Valore annuo della RIA (Ripartizione Individuale di Anzianità) per il personale cessato e riaccolto all'ANNO PRECEDENTE (nel Fondo anno 2023 si rinvia RIA ANNO INTROR 2022) - STAMPA GPI HR BIL5150 (Differenza RIA CESSATI - RIA ASSUNTI Importi rapportati ad ANNO) anno 2018-2019-2020-2021-2022-2023  | 482.612,64 |
| c. 3 lett. b)         | dagli importi annuali delle risorse del Fondo premiaria e condizioni di lavoro di cui all'art. 103 destinate a eventuali trattamenti accessori che cessano di essere corrisposti ai sensi dell'art. 32, comma 5, secondo alinea (Trattamento economico degli incarichi di funzione del personale dell'area dei professionisti della salute e dei funzionari a seguito dell'applicazione del capo III del titolo III del presente CCNL); <b>Indennità particolari condizioni lavoro (operatori su un turno) pari ad Euro 25,82 mensili</b>   | importo corrispondente al valore dell'incremento di cui all'art. 32 c.5 del CCNL 21.05.2018 (voce 3100 indennità per funzioni particolari) - capo sala ed assistente - che operano su UN SOLO TURNO e responsabili organizzazione dell'assistenza infermieristica ed obitergistra del servizio diagnosi e cura. L'importo è di € 25,82 x 12 mensilità pari ad € 309,84 annui. Questa indennità viene corrisposta al 31.12.2022, in quanto l'importo (compreso) nel valore della componente fissa più incarichi di media ed elevata complessità. <b>Risorse Importo spesa al 31.12.2022. Si tratta di quelle posizioni che NON SONO STATE OGGETTO DI TRASPOSIZIONE DEGLI INCARICHI ESISTENTI ALLA DATA DEL CCNL 02.11.2022.</b> |            |
| c. 3 lett. c)         | delle risorse che saranno eventualmente determinate in applicazione dell'articolo 39, comma 4, lett. b) (quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della dotazione organica del personale, concordata in contrattazione integrativa) e 8 (incremento fondi per aumento dotazione organica) del CCNL 7/4/1999 (Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica), nel rispetto della linea di indirizzo emanata a livello regionale di cui all'art. 7, comma 1, lett. b) e c) (Contingenza regionale), evitando o talora ogni duplicazione di risorse rispetto a quanto destinato al Fondo premiaria e condizioni di lavoro di cui all'art. 103, comma 3; | risorse che derivano da una precisa indicazione regionale (CONFRONTO REGIONALE - art. 7 CCNL 02.11.2022). Nel caso si verifichi tale eventualità la stessa in questione riguarda l'insieme dei fondi al fine di evitare duplicazione di risorse iscritte nel Fondo.  |            |
| c. 3 lett. d)         | dalla riduzione del Fondo premiaria e condizioni di lavoro operate ai sensi dell'art. 103, comma 12 (trattamento quota non superiore al 30% da Fondo premiaria e condizioni lavoro stabilito in sede di contrattazione integrativa)   | Risorse trattenute al presente Fondo e che provengono dal Fondo Premiaria e Condizioni di lavoro art. 103 CCNL 02.11.2022). Si fa scelta delle parti concordate in sede di contrattazione integrativa sulla quota di trattamento di quote di Fondo per una quota non superiore al 30%. la quota a prendere a riferimento sarà quella relativa a risorse storiche e certe di competenza all'anno 2022 per la parte del Fondo relativa alla quota premiaria.<br><b>ESCLUSO Risorse art.11 DL 35/2012 Risorse DL Calabria</b>   |            |

Ulteriori incrementi da CCNL

| Riferimento normativo | Descrizione  | Riferimento normativo   | Importo    |
|-----------------------|--|---|------------|
| Art. 102 c. 5         | La disponibilità del presente Fondo sarà ulteriormente incrementata ai sensi dell'art. 1 comma 412 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di bilancio 2022) e con la disposizione ivi indicata, di un importo, su base annua, non superiore a Euro 145,53 pro capite, applicato alle unità di personale destinate dal presente CCNL in servizio al 31/12/2021, a valore su risorse razionalmente stanziate a carico del bilancio della azienda o degli enti. Le risorse di cui al presente comma sono destinate alla remunerazione degli incarichi di cui all'art. III/O/C/III - CAPO III (Sistema degli incarichi). | Incremento previsto dall'art. 1 c. 412 della L. 234/2021 (Legge di bilancio 2022) di un importo, su base annua, non superiore a euro 145,53 pro capite, applicato alle unità di personale del presente CCNL in servizio al 31/12/2021, a valore su risorse razionalmente stanziate a carico del bilancio della azienda o degli enti. Tale remunerazione degli INCARICHI DI CUI AL TITOLO III - CAPO III. Tale <b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 101 DEL 12.03.2023</b> | 651.101,22 |

Il Proprietario Il Direttore UO Gestione Risorse Umane Dott. Flavio Naverio

|         |                                       |   |              |
|---------|---------------------------------------|---|--------------|
| Art. 11 | Di 25/03/19 convertito in L. 28/03/19 | Risorse previste per applicazione Art.11 D.L. 33/2019 "Decreto Calabria": provvisoriamente quantificate dalla Regione. Le risorse previste considerano per l'anno 2022 la variazione in aumento del personale rispetto all'anno 2018 e devono essere destinate ai fondi conflittuali <u>proporzionalmente</u> ai loro ammontari. Valore provvisorio quantificato dalla Regione Veneto nota n.n.161235 del 29/03/2024. | 2.582.144,12 |
|---------|---------------------------------------|---|--------------|

### III.1.2 – Sezione II – Risorse variabili.

| Riferimento normativo | Descrizione | Riferimento normativo | Importo |
|-----------------------|-------------|-----------------------|---------|
|-----------------------|-------------|-----------------------|---------|

### III.1.3 – Sezione III – (eventuali) decurtazioni del fondo.

#### Decurtazioni

| RIFERIMENTO NORMATIVO  | Descrizione  | Riferimento normativo   | Importo             |
|--|--|---|---------------------|
| Art. 71, comma 1, del D.L. 26/02/2008, n. 312 convertito in legge con modificazioni della L. n. 2/2009, n. 130 | Per i giudici di assise per iniziativa di dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nei piani 10 giorni o corrisposto il trattamento economico fondamentale con echeloni di ogni indennità o emolumento, con tenuto di nominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessori, fatto fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dal contratto collettivo o dalle specifiche normative di settore, quale la quarant'ora mensile dovuta ad infermità nel lavoro, causa di natura, ricevuta ospedaliera, day hospital, patologie gravi che richiedono terapie salvavita. I rimborsi dovuti concorrono al bilancio del bilancio di bilancio. Le somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa. |   | -                   |
| Art. 23 e 2 D.lgs. 75/2017 Decretando agosto fondo 2016  | Incremento non spendibile nel fondo per quanto previsto dall'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017 e dall'art. 11, comma 1, del D.L. 135/2018, convertito in legge dalla L. 12/2019 (aumento: RA art. 102 e 3 lett. f) con L. 21/2019)   | Incremento non spendibile nel fondo per quanto previsto dall'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017 e dall'art. 11, comma 1, del D.L. 135/2018, convertito in legge dalla L. 12/2019 | - 482.612,64        |
| Art. 64 D.lgs. 142/2001  | Decurtazione temporanea per estumulazione  | valore consuntivo 2023  | - 15.935,15         |
| <b>TOTALE DECURTAZIONE DEL FONDO</b>   |  |   | <b>- 498.547,79</b> |

### III.1.4 – Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione.

a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione:

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>AMMONTARE DEL FONDO 2023 (totale della sezione III.1.1 + totale della sezione III.1.2 – decurtazioni della sezione III.1.3) EFFETTIVAMENTE DISPONIBILE</b> | <b>22.948.415,38</b> |
|---|----------------------|

### III.1.5 – Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo.

| RIFERIMENTO NORMATIVO | DESCRIZIONE   | Importo              |
|-----------------------|---|----------------------|
|                       |   | -                    |
|                       | <b>Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.4 – risorse temporaneamente all'esterno (v.sezione III.1.5.)</b> | <b>Importo</b>       |
|                       | <b>Totale del fondo "netto" - importo liquidabile -</b>   | <b>22.948.415,38</b> |

Il Proponente: Il Direttore UOC Gestione Risorse Umane dott. Flavia Naverio

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. DEL

Art. 103 Fondo premiabilità e condizioni di lavoro CCNL 02 NOVEMBRE 2022

ALLEGATO 4  
anno 2024

III.1.1 – Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità.

Risorse storiche consolidate:

| Riferimento normativo                           | Descrizione   | Riferimento normativo   | Importo              |
|---|---|---|----------------------|
| Art. 103  | <p>c. 2 Fondo consolidato alla data del 31.12.2022 è costituito da:</p> <p>risorse del precedente Fondo condizioni di lavoro e incarichi al netto delle quote di cui all'art. 102 (Fondo Incarichi, progressioni economiche e Indennità professionali), comma 2, lett. a), b), c) ovvero Indennità per incarichi, Indennità coordinamento, Indennità professionale specifica e Indennità qualificazione professionale]]</p> <p>importo su base annua, pari ad € 91 per le unità di personale alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2016 e a valore dall'anno 2019</p> | <p>Risorse consolidate al 31.12.2017 dell'ex Fondo Incarichi e Condizioni di lavoro (ex art. 80), al NETTO di quanto consolidato nel fondo di cui all'art. 102 e riferito alle seguenti voci:<br/>A) INDENNITÀ di INCARICO e di COORDINAMENTO (Vedi art. 102 comma 2 lett. a);<br/>B) TRATTAMENTI ACCESSORI ASSORBITI NELLA TRASPOSIZIONE INCARICHI DI CUI ALL'ART. 36 (Vedi art. 102 c. 2 lettera b);<br/>C) INDENNITÀ PROFESSIONALE: IOP ed IOPS (Vedi art. 102 c. 2 lettera c)</p> <p>Importo, su base annua, pari a € 91,00 per le unità di personale destinatarie del CCNL in servizio alla data del 31.12.2015 (n.4701), a decorrere dal 31.12.2016 e a valore dall'anno 2019 per questo importo.</p> | 8.151.915,33         |
|   |   |   | 427.791,00           |
|   | <p>c. 2 lett. b) risorse del precedente Fondo premiabilità a favore al netto delle quote di cui all'art. 102 (Fondo Incarichi, progressioni economiche e Indennità professionali), comma 2, lett. d), (valore fosse consolidato)</p>  | <p>Risorse consolidate al 31.12.2017 dell'ex Fondo Premiabilità a Favore (ex art. 81), al NETTO delle quote riferite a copertura del differenziale di professionalità attribuiti ai sensi di quanto disposto dall'art. 99 comma 3 lettera b).</p> <p>Vedi art. 102 c. 2 lett. D</p>   | 4.701.846,04         |
| <b>TOTALE RISORSE CONSOLIDATE AL 31/12/2022</b> |   |   | <b>13.281.552,37</b> |

Incrementi con carattere di certezza e stabilità:

| Riferimento normativo | Descrizione   | Riferimento normativo  | Importo |
|-----------------------|---|--|---------|
| Art. 103              | <p>c. 3 delle risorse che saranno eventualmente delimitate in applicazione dell'articolo 39, comma 4, lett. b) (quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della dotazione organica del personale, concordata in contrattazione integrativa) e 5 (incremento fondi per aumento dotazione organica) del CCNL 7/4/1999 (Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il pieno della qualità delle prestazioni individuali) come modificato dall'art. 33, comma 1, del CCNL del 19/1/2004 (Risorse per la contrattazione integrativa), alle condizioni e con i vincoli ivi indicati, con destinazione alle finalità di cui al comma 8 lettera c), nel rispetto delle linee di indirizzo emanate a livello regionale al sensi dell'art. 7, comma 1, lett. a) [Contratto regionale];</p> | <p>Risorse che derivano da una precisa indicazione regionale (CONFRONTO REGIONALE - art. 7 CCNL 02.11.2022). Nel caso il vecchio titolo eventualmente, le somme in questione riguardano l'intero dei Fondi al fine di evitare duplicazione di risorse siccome nel Fondo.</p> | -       |

III.1.2 – Sezione II – Risorse variabili.

Risorse variabili.

| Riferimento normativo | Descrizione  | Riferimento normativo   | Importo   |
|-----------------------|--|---|-----------|
| Art. 103              | <p>c. 5 lett. a) delle risorse non consolidate regionali (RAR) derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 38, comma 4, lett. b) e comma 5 del CCNL del 7/4/1999 (Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il pieno della qualità delle prestazioni individuali) come modificato dall'art. 33, comma 1, del CCNL del 19/1/2004 (Risorse per la contrattazione integrativa), alle condizioni e con i vincoli ivi indicati, con destinazione alle finalità di cui al comma 8 lettera c), nel rispetto delle linee di indirizzo emanate a livello regionale al sensi dell'art. 7, comma 1, lett. a) [Contratto regionale];</p> | <p>Si tratta di Risorse aggiuntive Regionali. Devono essere indicate nel fondo, ESCLUSIVAMENTE nel caso in cui la Regione con apposita autorizzazione, preveda tale possibilità</p>   | -         |
|                       | <p>c. 5 lett. b) delle risorse derivanti dall'applicazione dell'articolo 43 della legge n. 449/1997; (quote risparmi derivanti da contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione con soggetti pubblici o privati)</p>   |   | -         |
|                       | <p>c. 5 lett. c) della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'articolo 15, commi 4, 5 e 6 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98; (Piani di razionalizzazione)</p>  |   | -         |
|                       | <p>c. 5 lett. d) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifiche trattamenti economici in favore del personale, coerenti con le finalità del presente Fondo, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo quote di cui all'articolo del art. 113, D. Lgs. n. 50/2016 (incentivi funzioni tecniche) quote di cui all'art. 8 del DM 28/2/1997;</p>   |   | -         |
|                       | <p>c. 5 lett. e) le risorse di cui all'art. 102 (Fondo Incarichi, progressioni economiche e Indennità professionali) comma 3, lett. c) relative all'anno di certazione, calcolate in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di liquidazione mensili, le frazioni di mese superiori ai quindici giorni. (RATEI RIA)</p>   | <p>VALORE MENSILE (VALORE RATEO) della RIA (Ripartizione Individuale di Anzianità) per il personale cessato a livello dell'ANNO PRECEDENTE (nel Fondo anno 2023 si trova RIA MENSILE 2023) - STAMPA CPI HR BLS150 (Differenziale RIA cessati nell'anno rapportati a MESE CESSATI - RIA avvenuti nell'anno rapportati a MESE).</p> | 23.763,95 |

Ulteriori incrementi da CCNL

| Riferimento normativo | Descrizione  | Riferimento normativo  | Importo    |
|-----------------------|--|--|------------|
| Art. 103              | <p>c. 7 In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 404 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, le disponibilità del presente Fondo sono ulteriormente incrementabili, a valle di risorse appositamente stanziata a carico del bilancio dello stato o degli enti, variabili, di un importo, su base annua, non superiore a Euro 68,41 annui pro-capite, applicati alle unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio al 31/12/2016.</p>  | <p>Incremento previsto dall'art. 1, comma 404 della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022) di un importo, su base annua, non superiore a euro 68,41 pro-capite, applicato alle unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio al 31.12.2016. Le risorse sono destinate esclusivamente alla remunerazione delle CONDIZIONI DI LAVORO. Tale incremento non è automaticamente applicato se non comunicato da Regione Veneto con mail del 17/03/2023.</p> | 306.066,34 |
|                       | <p>c. 8 In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 293 della legge 30/12/2021, n. 234, con la decorrenza ivi indicata, le disponibilità del presente Fondo sono ulteriormente incrementabili sulla base del piano di riparto tra le aziende e gli enti effettuato a livello regionale, previa condizione di cui all'art. 7, comma 1, lett. g) (Contratto regionale), della quota delle predette risorse attribuita a ciascuna Regione, secondo le indicazioni dell'aliquota tabella G. Lo sbando e gli enti, garantiscono comunque, anche prima dell'adempimento regionale, la copertura del valore attribuito a titolo di anticipazione dell'indennità di pronto soccorso ai sensi dell'art. 107, comma 4 (Indennità per l'operatività in particolari UO/Service) e la conseguente integrazione delle risorse del presente Fondo. (DA REGIONE)</p> | <p>Risorse di cui al Verbale di Contrattazione Regionale del 23.11.2022 comunicata con nota n. 3106 del 03/01/2023 destinata all'attribuzione dell'indennità di Pronto Soccorso. Importo indicato nell'aliquota A alla voce DGR 12/97/2022 alla colonna "Risorse assegnate da tabella G (aliquota di CCNL 2011-2021) al netto oneri riferiti"</p>  | 384.910,30 |

| Riferimento normativo | Descrizione  | Riferimento normativo   | Importo |
|-----------------------|--|---|---------|
| Art. 103              | <p>c. 10 alle risorse di cui al comma 8 sono altresì tenute eventuali risorse residue relative alle precedenti annualità, cui presente Fondo, nonché eventuali risorse residue del Fondo Incarichi, progressioni economiche e Indennità professionali relative all'anno in corso, con prioritaria destinazione di cui all'art. 102, comma 9, lett. a), b) (lavoro straordinario e indennità correlate alle condizioni di lavoro)</p>   |   | -       |
|                       | <p>c. 11 ai trattamenti economici di cui al comma 9, lettere a), b), c) (lavoro straordinario, indennità correlate alle condizioni di lavoro e performance organizzativa ed individuale) e destinata la parte prevalente delle risorse di cui al comma 5 (RAR+quote risparmi derivanti da contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione con soggetti pubblici o privati+quote risparmi derivanti da piani di razionalizzazione ratei RIA, INC QUOTE derivanti da disposizioni di legge); ALMENO 30% di queste risorse è destinata a finanziare PERFORMANCE INDIVIDUALE</p> |   | -       |
|                       | <p>c. 12 In sede di contrattazione integrativa ai sensi dell'art. 9, le disponibilità del presente Fondo destinate alla voce di cui al comma 9, lett. c) possono essere ridotte di una quota non superiore al 20% di quanto derivato nell'anno precedente alla medesima voce. La predetta riduzione è computata in aumento del Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali ai sensi dell'art. 102, comma 3, lett. d).</p>   | <p>Riguardo eventuali risorse che le parti concordano di trasferire al presente fondo è che provengono dal Fondo Premiabilità e Condizioni di lavoro art. 103 CCNL 02.11.2022. Se la scelta delle parti concordata in sede di contrattazione integrativa sarà quella dell'incremento di quota di Fondo per una quota non superiore al 20%, la quota a prendere a riferimento sarà quella relativa a risorse storiche e parte di competenza all'anno 2022 per la parte del fondo relativo alla rete premiabilità. Si precisa che si tratta di una facoltà e non di un obbligo. Non c'è una decadenza determinata.</p> <p>ESCLUSO Risorse art. 11 del 35/2017 Risorse DL Colabito</p> | -       |

|         |                                    |   |              |
|---------|------------------------------------|---|--------------|
| Art. 11 | DL 35/2017 convertito in L.50/2019 | risorse previste per applicazione Art.11 D.L. 35/2019 "Decreto Colabito" provvisoriamente qualificate dalla Regione. Le risorse previste considerano per il 2022 la riduzione in dotazione del personale rispetto all'anno 2016 e devono essere destinate ai fondi contrattuali proporzionalmente al loro ammontare. Valore provvisorio quantificato dalla Regione Veneto nota n.161235 del 29/03/2024. | 2.903.206,69 |
|---------|------------------------------------|---|--------------|

Il Proponente: Il Direttore UOC Gestione Risorse Umane dott. Flavia Naverio

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. DEL

|          |      |   |   |
|----------|------|---|---|
| Art. 103 | C. 4 | Riduzione del Fondo dalle risorse confluite nel fondo incarichi, progressioni economiche ed indennità professionali ai sensi art. 102, c. 3, lett. b) | Importo corrispondente al valore dell'indennità di cui all'art. 84 c. 5 CCNL 21.05.2018 (vece 3100 Indennità), riferita agli operatori professionali coordinatori - copia rata ad aritmetica - che operano su UN SOLO TURNO e responsabili organizzazione dell'assistenza infermieristica ed obitergiera dei servizi diurni e cura. L'importo è di € 25,82 x 12 mensilità pari ad € 309,84 annui. Questo indennità viene soppressa al 31.12.2022, in quanto risarcibile (compreso) nel valore della componente fissa per incarichi di medio ed elevato complessità. Riferire importo speso al 31.12.2022. SI TRATTA DI QUELLE POSIZIONI CHE NON SONO STATE OGGETTO DI TRASPOSIZIONE DEGLI INCARICHI AI SENSI DELL'ART. 34 CCNL 02.11.2022.<br>Vedi art.102 c.3 lett.B |
|----------|------|---|---|

III.1.3 – Sezione III – (eventuali) decurtazioni del fondo.

| Riferimento normativo  | Descrizione  | Riferimento normativo  | Importo             |
|--|--|--|---------------------|
| Art. 71, comma 1, del D.L. 25.6.2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, data L. 6.8.2008, n. 133 | Per i periodi di assenza per malattia, o dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nei primi 10 giorni è contemplato il trattamento economico (fondamentale) con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro, causa di servizio, ricovero ospedaliero, day hospital, patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio. Le somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi della previdenza integrativa. |  | -                   |
| Art. 23 c.2 D.lgs 75/2017<br>Dac.fondo riparto Inve 2016   | Incremento non spendibile nel fondo pari quanto previsto dall'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017 e dall'art. 11, comma 1, del D.L. 135/2018, convertito in legge dalla L. 12/2019 (aumento RIA art.103 c.5, lett.lett.c) 02.11.2022)  | Incremento non spendibile nel fondo pari quanto previsto dall'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017 e dall'art. 11, comma 1, del D.L. 135/2018, convertito in legge data L. 12/2019  | - 23.763,95         |
| L.R. 19/2016.  | Riduzione graduale dei fondi conseguente al trasferimento di funzioni, personale e risorse ad Azienda Zero, in attuazione della L.R. 19/2016.  | Riduzione graduale dei fondi conseguente al trasferimento di funzioni, personale e risorse ad Azienda Zero, in attuazione della L.R. 19/2016. Importo per l'anno 2020 da Azienda Zero. Riduzione complessiva quota A) dell'accordo 10/09/2003 (o Azienda Zero, Utis 9 e OO.SS. Comparto Sanità | - 152.000,00        |
|  |  | Riduzione graduale dei fondi conseguente al trasferimento di funzioni, personale e risorse ad Azienda Zero, in attuazione della L.R. 19/2016. Riduzione complessiva quota B) dell'Accordo 10/09/2006   | - 149.000,00        |
| Art.6 bis D.lgs 165/2001   | Decurtazione temporanea per externalizzazione  | valore consuntivo 2023   | - 23.114,40         |
| <b>TOTALE DECURTAZIONE DEL FONDO</b>   |  |  | <b>- 347.878,35</b> |

III.1.4 – Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione.

a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione:

|  |               |
|--|---------------|
| AMMONTARE DEL FONDO 2023 (totale della sezione III.1.1 + totale della sezione III.1.2 – decurtazioni della sezione III.1.3) EFFETTIVAMENTE DISPONIBILE | 16.551.621,30 |
|--|---------------|

III.1.5 – Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo.

| RIFERIMENTO NORMATIVO | DESCRIZIONE  | Importo       |
|-----------------------|--|---------------|
|                       | Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.4 – risorse temporaneamente all'esterno (v. sezione III.1.5) | Importo       |
|                       | Totale del fondo "netto" - importo liquidabile -   | 16.551.621,30 |



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.                      DEL

**ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dalla data di adozione.

In data odierna copia della presente deliberazione viene:

- Pubblicata per 15 giorni consecutivi nell'Albo on line, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 – comma 1 – della L. 18.06.2009, n. 69 e s.m.i..
- Trasmessa al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 10 – comma 5 – della L.R. 14.09.1994, n. 56.

Verona, lì

Il Direttore  
UOC Affari Generali  
Dott. Maria Leoni

---

**TRASMESSA PER L'ESECUZIONE A:**

UOC Gestione Risorse Umane

**TRASMESSA PER CONOSCENZA A:**